



**ISTITUTO PER LA TRASPARENZA L'AGGIORNAMENTO
E LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPALTI**

(Proposta di legge regionale)

TESTO UNICO PER GLI APPALTI PUBBLICI

**NORME PER LA QUALIFICAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO,
REALIZZAZIONE E COLLAUDO
DI APPALTI PUBBLICI
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

(CONFERENZA PRESIDENTI 27.02.2003)

Proposta di legge regionale contenente

IL TESTO UNICO DEGLI APPALTI PUBBLICI

ovvero

**NORME PER LA QUALIFICAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO, REALIZZAZIONE
E COLLAUDO DI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.**

Roma, 27 febbraio 2003

PRESENTAZIONE

Le recenti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione hanno attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di appalti pubblici (servizi, forniture e lavori).

La redistribuzione delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni ha, di fatto, individuato nuovi ambiti per la legislazione regionale subordinandola solo al rispetto della Costituzione ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Tali competenze incrociano, comunque, nel complesso ciclo dell'appalto, alcune materie alle quali è riconosciuta competenza legislativa allo Stato (come ad esempio la "tutela della concorrenza", la "tutela dell'ambiente e dei beni culturali" ed il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati") e materie concorrenti per cui lo Stato emana norme di principio (quali il "governo del territorio" e la "tutela e sicurezza del lavoro").

In questo nuovo contesto, dove si avverte il rischio di una proliferazione normativa estremamente diversificata e disomogenea, il Testo Unico predisposto da ITACA si pone come schema guida per la definizione delle emanande norme regionali, anche al fine di evitare una pluralità di regole e sistemi disomogenei nelle diverse realtà territoriali del nostro paese.

Il Testo Unico rappresenta inoltre un progetto particolarmente innovativo che si muove anche e soprattutto nell'ottica di preparare un tempestivo recepimento, da parte delle Regioni, della emananda direttiva unificata in materia, da parte dell'Unione Europea.

Il Testo Unico è stato predisposto da una specifica Commissione Mista costituita tra Regioni e parti sociali con la partecipazione anche delle autonomie locali. Ai lavori della Commissione hanno inoltre partecipato attivamente tutti i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e degli ordini professionali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Invitati e partecipanti ai lavori di verifica e definizione del testo definitivo:

Corrado Baldi (Politecnico di Milano), **Stefano Barbarotto** (ANIA), **Lorenzo Bardelli** (Cispel), **Antonio Bassano** (Regione Lazio), **Andrea Bertocchini** (Regione Toscana), **Renato Biferali** (FILLEA-CGIL), **Ugo Bruni** (Provincia di Napoli), **Giuseppe Cairoli** (Consiglio Nazionale Periti

Industriali), **Mariano Alberto Caivano** (Regione Basilicata), **Daniela Cantarutti** (Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia), **Franca Cappelli** (ANCE), **Leonardo Caronna** (Provincia autonoma di Trento), **Mariano Carraro** (Regione Veneto), **Stefano Castiglioni** (Consiglio Nazionale Architetti), **Massimo Cataldi** (Quasap Emilia-Romagna), **Gianna De Capitani** (Regione Lombardia), **Andrea De Pietri** (Regione Emilia-Romagna), **Valerio Di Battista** (Politecnico di Milano), **Mario Fracchia** (Regione Liguria), **Massimo Gallione** (Consiglio Nazionale Architetti), **Marina Gambino** (Regione Piemonte), **Raffaele Gentile** (AUSL Modena), **Francesca Gettatelli** (ABI), **Fulvia Giacco** (ASSISTAL), **Venera Giallongo** (Regione Umbria), **Michele Gilio** (Regione Basilicata), **Lorenzo Gorlin** (ANIE), **Michele Granatiero** (Regione Campania), **Mario Grosso** (Politecnico di Torino), **Elio Iagnemma** (Regione Abruzzo), **Elisabetta Lanza** (Regione Liguria), **Monica Larcher** (Regione Lombardia), **Sonia Lenzi** (URBER – Consorzi di Bonifica), **Maura Lisi** (FILLEA-CGIL), **Giuseppina Lopresti** (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), **Ezio Marchi Baraldi** (Regione Emilia-Romagna), **Federica Marini** (ANCI), **Angelo Marzilli** (Regione Abruzzo), **Maurizio Meiattini** (Regione Lazio), **Silvia Menini** (AUSL Modena), **Cristina Mosca** (Politecnico di Milano), **Rosatio Navarra Tramontana** (Regione Sicilia), **Gerardo Nolledi** (Consiglio Nazionale Geologi), **Braccio Oddi Baglioni** (OICE), **Michele Pierri** (Regione Marche), **Gianfranco Piseri** (ANCST), **Pier Paolo Prencipe** (ANIE), **Monica Renna** (Regione Toscana), **Giovanni Ricca** (Regione Calabria), **Giancarlo Ricciardi** (ASSISTAL), **Silvia Risso** (Regione Liguria), **Stefania Rosi Bonci** (Regione Umbria), **Mario Sanvito** (UNI), **Andrea Sbandati** (Cispel), **Stefano Simoncini** (Regione Marche), **Stefano Talato** (Regione Veneto), **Antonino Tinè** (Consiglio Nazionale Geometri), **Isabella Tognetti** (Regione Toscana), **Elda Traverso** (Regione Liguria), **Luigi Viggiano** (Regione Campania), **Stefano Vinti** (ITACA), **Donata Vizzino** (Regione Campania), **Francesco Zitarosa** (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

Commissione Mista per la definizione e il monitoraggio del Testo Unico:

Ivan Cicconi (ITACA – Responsabile), **Giuseppe Rizzuto** (ITACA – Segreteria e coordinamento), **Fabio Bernardini** (Regione Toscana), **Dario Danese** (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), **Antonio Ferro** (Regione Lombardia), **Giovanni Santangelo** (Regione Emilia-Romagna), **Claudio Tomasini** (Regione Piemonte), **Aniello Vietro** (Regione Basilicata), **Piero Antonelli** (UPI), **Gianfranco Cotugno** (UNCHEM), **Silvia Scozzese** (ANCI), **Carlo Ferroni** (ANCE – Associazioni imprenditoriali), **Sergio Polese** (Consiglio Nazionale Ingegneri – Ordini professionali), **Giuseppe Virgilio** (FILCA/CISL – Organizzazioni sindacali).

Osservatori privilegiati:

Celestino Lops (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), **Paolo Fossati** (Conferenza Presidenti delle Regioni e Province autonome), **Roberto Morandi** (UNI – Ente Nazionale di Unificazione).

E' a tutte queste persone che va il nostro sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con il suo contributo e partecipazione ha dato dimostrazione di un alto senso di collaborazione istituzionale, e all'UNI per il contributo dato per la definizione degli allegati tecnici. Alla Commissione Mista, che continuerà la propria opera con l'attività di monitoraggio e miglioramento di questo testo, l'augurio di buon lavoro.

Carlo Lio
Presidente ITACA

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE

Il contesto di riferimento

Gli indirizzi europei

Il Testo Unico

Gli obiettivi della legge

Innovazioni

INDICE DELLA LEGGE

TITOLO I – Definizioni, finalità e ambito di applicazione.

art. 1 – Finalità

art. 2 – Definizioni

art. 3 – Ambito di applicazione

TITOLO II – Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (ovvero della fase interna).

art. 4 – Programmazione

art. 5 – Responsabile unico del procedimento

art. 6 – Contratto di appalto e di concessione

art. 7 – Progetti e tipologie progettuali

art. 8 – Documenti speciali

art. 9 – Attività di progettazione

art.10 – Validazione dei progetti

TITOLO III – Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (ovvero della fase di evidenza pubblica).

art. 11 – Tipologie e fasi delle procedure

art. 12 – Bandi di gara e pubblicità

art. 13 – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione

art. 14 – Qualificazione negli appalti misti

art. 15 – Selezione degli operatori economici

art. 16 – Motivi di esclusione

art. 17 – Capacità economica e finanziaria

art. 18 – Capacità tecniche e professionali

art. 19 – Raggruppamenti di operatori economici

- art. 20** – Norme di garanzia della qualità
- art. 21** – Albi speciali
- art. 22** – Contratto di concessione
- art. 23** – Promotore privato
- art. 24** – Procedure d'appalto
- art. 25** – Accordi quadro
- art. 26** – Dialogo competitivo
- art. 27** – Offerta di prezzo
- art. 28** – Offerta economicamente più vantaggiosa
- art. 29** – Commissioni aggiudicatrici
- art. 30** – Affidamento e stipula dei contratti
- art. 31** – Clausole contrattuali speciali
- art. 32** – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
- art. 33** – Garanzie ed assicurazione

TITOLO IV – Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della attività concessa (ovvero della fase di esecuzione).

- art. 34** – Incarichi di direzione
- art. 35** – Varianti in corso d'opera
- art. 36** – Consegna ed avvio dell'esecuzione
- art. 37** – Sub-contratti e sub-appalti
- art. 38** – Compiti e scelta del collaudatore
- art. 39** – Collaudi in corso d'esecuzione
- art. 40** – Attività non soggette a collaudo
- art. 41** – Contenzioso

TITOLO V – Organizzazione della Regione per la trasparenza e qualificazione degli appalti pubblici.

- art. 42** – Organizzazione della Regione
- art. 43** – Comitato dei Garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e concessioni pubbliche
- art. 44** – Il Servizio regionale appalti e concessioni
- art. 45** – Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni
- art. 46** – Raccolta, accesso e diffusione delle informazioni
- art. 47** – Rapporti con le autorità nazionali
- art. 48** – Archivio regionale tecnico
- art. 49** – Elaborazione e diffusione di indirizzi per la trasparenza e la qualificazione
- art. 50** – Cooperazione fra Amministrazioni aggiudicatrici

art. 51 – Controlli e attività del Comitato dei Garanti

art. 52 – Elaborazione ed aggiornamento degli allegati tecnici

TITOLO VI – Promozione della qualità e qualificazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori coinvolti nel ciclo dell'appalto.

art. 53 – Certificazioni amministrative e accertamenti d'ufficio

art. 54 – Adempimenti per la verifica delle certificazioni

art. 55 – Disposizioni per la semplificazione delle istanze

art. 56 – Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa

art. 57 – Programmi, incentivi e norme per la sicurezza e per la tutela e qualificazione dell'ambiente

art. 58 – Promozione della partecipazione civica

art. 59 – Trasparenza e accelerazione delle procedure

TITOLO VII – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

art. 60 – Disposizione finanziaria

art. 61 – Disposizioni transitorie e finali

art. 62 – Entrata in vigore

ALLEGATI TECNICI

INTRODUZIONE

Il contesto di riferimento

La proposta di “Testo Unico” per gli appalti pubblici, nasce in un contesto determinato, che è importante delineare.

E’, infatti, da questo contesto specifico che derivano gli obiettivi principali che ITACA con questa iniziativa voluta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome intende perseguire e proporre a tutti gli operatori, pubblici e privati interessati. Il contesto di riferimento può in sintesi essere definito da due scenari fondamentali.

Il primo è quello derivante dagli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea. Questi impegni attengono in primo luogo all’obbligo del recepimento delle Direttive che l’U.E. è tenuta ad emanare in materia di appalti pubblici. Le direttive, com’è noto, hanno come obiettivo quello di determinare le condizioni di una libera circolazione degli operatori economici degli stati membri, e dunque la loro partecipazione agli appalti pubblici banditi da tutte le Amministrazioni Aggudicatrici per importi superiori alle “soglie” sancite per le tre tipologie di appalti definite in sede europea: Lavori, Servizi e Forniture.

Il fatto che le Direttive sugli appalti, emanate o emanande, abbiano come ambito di riferimento gli importi sopra soglia, non significa, come alcuni ovviamente, che la legislazione nazionale debba intervenire solo sugli importi “superiori” e solo sulla cosiddetta “fase di evidenza pubblica” alla quale le direttive si rivolgono in modo prevalente o quasi esclusivo. Gli impegni europei sottoscritti, dal trattato fondamentale al patto di stabilità, investono infatti, direttamente ed indirettamente, anche la fase “propedeutica” e quella “esecutiva” dell’appalto, e impongono la definizione di regole anche per quanto riguarda gli appalti pubblici anche sotto la cosiddetta soglia europea.

Il secondo è quello che ci deriva dalla modifica del Titolo V parte seconda della Carta Costituzionale della nostra Repubblica. Con il nuovo Titolo V si stabilisce il principio costituzionale della Competenza legislativa, delle Regioni e delle Province Autonome, su tutte le materie con la sola esclusione di quelle espressamente riservate alle competenze dello Stato e puntualmente elencate nell’articolo 117. La nuova Costituzione sancisce altresì la competenza legislativa delle Regioni sulle materie cosiddette concorrenti, riservando allo Stato la sola possibilità della “determinazione di principi generali”.

A fronte di questo nuovo quadro istituzionale la materia degli APPALTI PUBBLICI non è richiamata né come competenza esclusiva dello Stato, né figura fra le materie di competenza concorrente.

La competenza esclusiva dunque delle Regioni in questa materia non può essere messa in discussione, anche se le stesse Regioni non sottovalutano la complessità della materia stessa e dunque le interferenze che possono esserci con materie generali e che tagliano orizzontalmente ambiti particolari e/o settoriali di intervento legislativo. E' questo sicuramente il caso della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".

Di fronte ai due scenari richiamati la proposta del Testo Unico sugli appalti cerca di dare una risposta concreta sia agli impegni che ci derivano dagli obblighi comunitari sia alla assunzione delle competenze e responsabilità attribuite dalle Regioni dalla Costituzione della Repubblica. Una risposta che cerca di tradurre obblighi europei e compiti costituzionali nel significato più ampio e più corretto possibile.

Rispetto allo scenario europeo: proponendo un approccio unitario alle procedure di appalto per i lavori, i servizi e le forniture (come ha già da tempo deciso il Parlamento Europeo) e proponendo, al contempo, regole e indirizzi per tutte le fasi del "ciclo dell'appalto pubblico" come ci sollecita la stessa U.E. con alcune specifiche raccomandazioni (COM. 97/539 e COM. 98/143).

Rispetto allo scenario nazionale: assumendo la piena responsabilità sancita dalla Costituzione e tenendo correttamente conto delle competenze esclusive o concorrenti dello Stato che interferiscono o comunque incrociano la complessità della materia degli Appalti Pubblici.

Le competenze che oggi la Costituzione attribuisce alle Regioni non può ovviamente tradursi in un approccio normativo che ignori il quadro legislativo storicamente dato e le prassi conseguenti che questo ha determinato sia negli operatori attivi, le Amministrazioni Aggiudicatrici, che negli operatori economici interessati agli "appalti pubblici". Anche dalla valutazione dello scenario storicamente determinato della legislazione in materia, la scelta del "testo unico" trae ulteriori ragioni.

Quella che ereditiamo sugli appalti pubblici è una situazione normativa che in sintesi possiamo descrivere con due coordinate contraddittorie e confliggenti.

La prima è quella della legislazione sugli appalti pubblici di “lavori” che ci propone un approccio complessivo a tutte le fasi del ciclo dell’appalto sia sopra che sotto la soglia europea di 5.000.000 di Euro. E’ una coordinata che presenta elementi di novità positivi, ma anche caratteri da molti definiti rigidi ed eccessivamente vincolistici.

La seconda è quella che ci propone l’attuale legislazione sugli appalti pubblici di “servizi” e “forniture”. In questo caso il quadro legislativo copre, di fatto, solo la fase di evidenza pubblica e solo per gli importi sopra la soglia europea di 200.000 Euro. E’ pur vero che vi sono norme che indirettamente possono essere richiamate, ma possiamo affermare, con sufficiente approssimazione, che in questo caso sia la fase di programmazione e progettazione dell’appalto, sia quella che attiene alla esecuzione e verifica finale appaiono prive di regole e sono fonte di distorsioni a volte anche gravi.

La profonda differenza del quadro normativo delle due coordinate richiamate sono all’origine di alcune contraddizioni che proprio l’U.E. ha segnalato e sulle quali ha fondato il lavoro per definire una “direttiva unificata” al fine di azzerare queste differenze distorsive.

Gli indirizzi europei

I profondi cambiamenti che si sono prodotti in questi ultimi anni nel contesto economico-sociale hanno sollecitato profondi processi di ristrutturazione della spesa pubblica.

La stessa crisi del cosiddetto “stato sociale” ha indotto la pubblica amministrazione, in Italia come negli altri paesi dell’Unione, a ricercare nuove forme e modalità di gestione dei servizi e delle forniture come dei lavori e delle opere pubbliche. Gli stessi processi di “liberalizzazione” e “privatizzazione” hanno reso ancora più evidente l’esigenza di ricercare forme di affidamento (appalti) più adeguate alle nuove esigenze ed innovative rispetto a quelle tradizionali.

Tale contesto, in ambito europeo, è stato analizzato in modo puntuale ed approfondito con una specifica ricerca che si è tradotta nel noto LIBRO VERDE pubblicato dall’U.E. nel 1996 e presentato agli Stati membri dal Commissario Mario MONTI. Proprio in questo documento fondamentale si mettevano in evidenza le distorsioni normative ed operative connesse ad esempio con i cosiddetti appalti di “global-service” (che più propriamente l’U.E. definisce appalti misti) ed il cosiddetto “project-financing” (più correttamente definito Partenariato Pubblico/Privato in sede europea).

La critica, come è noto, era rivolta a tutti gli stati membri, e derivava dall'accertamento di prassi e norme che, nella differenziazione degli ambiti delle procedure, la complessità dell'oggetto di gara (global-service, project-financing, ecc.) veniva piegata alle situazioni più convenienti a scapito della concorrenza e della efficacia dell'investimento pubblico.

Non solo l'obbligo, inderogabile nel momento che la direttiva sarà emanata, ma anche e soprattutto le ragioni economiche e sociali che hanno motivato la unificazione delle procedure, consigliano di andare in questa direzione e sono alla base della proposta di legge.

Il progetto di legge, cerca di dare una risposta all'obbligo della unificazione delle procedure, dentro un contesto più generale che investe tutto il ciclo dell'appalto, tenendo conto di due esigenze fondamentali.

La prima, è quella di definire regole per le fasi propedeutica e di esecuzione oltre che per "i lavori" (già sancite nel nostro ordinamento dalla legge Merloni) anche per "le forniture" ed "i servizi" (oggi totalmente assenti) tenendo conto delle inevitabili differenze e perseguendo al tempo stesso una "semplificazione" delle rigide e pesanti norme per i lavori pubblici.

La seconda, è quella di valutare e specificare le differenze definendo e precisando con gli "allegati tecnici" le caratteristiche specifiche (di lavori, servizi e forniture nelle diverse fasi) e delegando al potere regolamentare delle Amministrazioni locali alcune scelte fondamentali in merito. Occorre infatti sottolineare che il progetto di legge, anche per tenere conto delle differenze fra le tipologie di appalto, rinvia agli allegati tecnici la definizione di specifiche tecniche puntuali, mantenendo nell'articolato le definizioni e le norme di valore più generale.

Il Testo Unico

L'approccio complessivo al ciclo dell'appalto è stato tradotto nel titolo completo del testo unico che appunto recita: <<*Norme per la qualificazione e la semplificazione della programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori*>>.

L'articolato cerca di tradurre questo titolo in norme specifiche ed il metodo di lavoro partecipativo adottato ha consentito di verificarne e migliorarne la coerenza con gli obiettivi contenuti nel titolo.

Nella logica di definire un "testo unico", si è cercato di definire la stessa architettura dell'articolato in modo coerente. La legge, introducendo la definizione del "ciclo dell'appalto" lo articola in tre fasi" fondamentali e definisce le norme relative collocandole e raggruppandole in tre distinti titoli: il Titolo II, contenente norme sulla programmazione e progettazione (ovvero della fase interna); il Titolo III, contenente norme sulla indizione, svolgimento e affidamento (ovvero della fase di evidenza pubblica); il Titolo IV, contenente norme sulla realizzazione, controllo e collaudo (ovvero della fase di esecuzione o privatistica).

Insieme a questi tre titoli fondamentali, coincidenti con le tre fasi del ciclo dell'appalto, la legge propone due titoli che rappresentano due novità importanti rispetto alla legislazione nazionale, ma che recepiscono molte indicazioni della U.E. contenute in particolare in due "raccomandazioni" inviate dalla Commissione agli stati membri (COM. 97/539 e COM. 98/143) ed emanate dopo la pubblicazione del LIBRO VERDE sugli appalti pubblici (Monti, 1996): il Titolo V, che definisce le strutture, gli strumenti e l'organizzazione della Regione; il Titolo VI, contenente norme per la qualificazione delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Operatori economici. Con i due titoli si vuole dare concretezza alla esigenza di offrire un supporto concreto e qualificato alle amministrazioni locali (Titolo V) e promuovere e stimolare la qualità e la qualificazione (Titolo VI) sia delle stazioni appaltanti che degli appaltatori, con particolare riguardo ai sistemi qualità secondo le norme della serie ISO 9000 e le norme CEN sulla attestazione delle procedure di appalto.

Il primo e l'ultimo titolo completano la legge: il Titolo I, che definisce le finalità e l'ambito di applicazione; il Titolo VII, con le norme transitorie e la gerarchia delle fonti.

La legge si propone dunque di introdurre norme finalizzate non solo a semplificare e dare certezza alle attività degli operatori ma anche volte a promuovere e sostenere una politica di qualificazione dei soggetti che intervengono e interloquiscono nel ciclo dell'appalto, nell'ottica dei sistemi qualità, valorizzando le potenzialità che la pubblica amministrazione può mettere in atto con l'appalto pubblico. In termini espliciti la stessa Commissione Europea ha tenuto a sottolineare che "... gli acquisti pubblici, in effetti, possono costituire un significativo strumento di orientamento dell'azione degli operatori economici". Aggiungendo inoltre che "...l'obiettivo dell'uso ottimale del denaro pubblico non esclude di prendere in considerazione aspetti di ordine ecologico e sociale e di tutela del consumatore e neppure impone modifiche delle norme vigenti. E', tuttavia, necessario definire degli orientamenti chiari sulle possibilità, offerte agli enti acquirenti, di prendere in

considerazione, nelle loro procedure di aggiudicazione di appalti, criteri ambientali e sociali nel rispetto del diritto comunitario, ed in particolare, dei principi di trasparenza e di non discriminazione, nonché delle norme sugli appalti pubblici. Tali orientamenti sono, inoltre, necessari se si vuole garantire la parità di trattamento di fornitori comunitari (COM. 98/143)".

Tutela della concorrenza

Proprio questa concezione comunitaria dell'appalto pubblico, ha ispirato la definizione del testo della proposta di ITACA anche sul punto delicato del potenziale conflitto di competenza fra Stato e Regioni. Il punto com'è noto si riferisce al significato ed agli ambiti di intervento riservati dalla Costituzione allo Stato con la competenza esclusiva in materia di "*tutela della concorrenza*".

Rispetto alle diverse fasi del "ciclo dell'appalto pubblico" ci pare sufficientemente acquisito che la tutela della concorrenza non interferisca ne con la "fase interna" ne con la "fase esecutiva". Su queste ci pare che la competenza legislativa esclusiva delle Regioni sia piena e vada correlata semmai con il "potere regolamentare" delle Amministrazioni locali pure sancito o rafforzato dalla nuova Costituzione.

La competenza dello Stato dunque interferisce sulla "fase di evidenza pubblica" e pone certamente la questione del come ed in che momento la tutela della concorrenza può essere garantita. A questa domanda si può rispondere sulla base del lavoro ormai ultra decennale di una autorità a tal fine istituita dallo Stato nel nostro ordinamento: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Tutti i pareri espressi in materia in questi anni convergono in una particolare e specifica attenzione al "bando di gara".

Il pensiero dell'Antitrust, e la sintesi complessiva dell'esperienza maturata, è stato organicamente espresso nella segnalazione n. 187 inviata al Parlamento ed a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici. L'Autorità in questo importante documento individua un punto fondamentale a tutela della concorrenza. In premessa così sintetizza questo nodo: <<Oltre ad alcuni casi in cui si è constatato che l'Amministrazione non aveva fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica là dove esse erano imposte dalla legge, le numerose segnalazioni che sono pervenute all'Autorità hanno evidenziato la diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese ingiustificatamente restrittivi. Per tali motivi, l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al

controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare le imprese, condizionando il loro accesso alle gare al possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria>>.

Il progetto di legge tiene conto di questa esigenza e la interpreta come coincidente con quella della qualificazione degli operatori. Nell'appalto pubblico questo si traduce nella corretta definizione (come appunto sostiene l'Antitrust), dei "requisiti soggettivi" (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) che gli operatori economici debbono possedere per poter essere invitati a presentare una offerta.

La concorrenza è dunque, in generale, garantita dalla Amministrazione Aggiudicatrice (con la formulazione del bando) applicando quanto prescritto dalla legge (e dalle direttive europee).

La competenza esclusiva dello Stato in materia si può esprimere con la emanazione di norme nazionali specifiche (requisiti minimi comunque inderogabili) o addirittura con la istituzione di un "sistema unico nazionale di qualificazione". E' questo il caso ad esempio della tipologia di appalti per "lavori pubblici" con il sistema cosiddetto delle S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) che consente alle imprese (per gli appalti pubblici di lavori) di partecipare alle gare presentando l' "attestato SOA" come condizione necessaria e sufficiente per essere invitate.

Il progetto di legge tiene conto di tale competenza e nel caso vi siano "norme specifiche" o "sistemi unici" nazionali vengono fatti salvi ed applicati.

L'Autorità ci propone anche l'importanza della definizione dell'"oggetto della gara" come scelta che condiziona in modo forte quelle conseguenti sui requisiti richiesti agli operatori economici. Il "che cosa" si appalta infatti è alla base della definizione dei requisiti minimi che necessariamente sono correlati alla dimensione economica e alla qualità delle prestazioni richieste agli operatori economici.

Sul punto l'Autorità così si esprime: <<La definizione dell'oggetto della gara rappresenta l'aspetto principale del contesto entro cui le imprese possono competere... In alcuni casi le amministrazioni aggiudicatrici ingiustificatamente allargano o restringono l'oggetto della gara al fine di strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre. Per esempio l'oggetto della gara può essere ampliato, includendo più attività che esplicano, se prese singolarmente, una funzione specifica e autonoma. Pertanto ciascuna potrebbe costituire un appalto a sé stante. Attraverso l'artificiale allargamento dell'oggetto della gara le amministrazioni effettivamente precludono

l'accesso a determinate categorie di operatori, in particolare a quelle che potrebbero profittevolmente realizzare solo una singola prestazione, ma sono impediti, anche eventualmente dalla regolamentazione vigente, a svolgere l'intero insieme delle prestazioni richieste>>>.

La scelta dell'oggetto della gara è, con tutta evidenza, un ambito del tutto discrezionale della Amministrazione aggiudicatrice. L'Autorità però lo richiama appunto perché determina evidenti condizionamenti sui requisiti che, conseguentemente, sono richiesti agli operatori. Proprio questa questione rafforza e dimostra l'utilità della unificazione delle procedure per le diverse tipologie di appalti (lavori, servizi, forniture), impedendo ad esempio di includere surrettiziamente dei "lavori" o delle "forniture" in appalti di "servizi" come di frequente oggi avviene nei cosiddetti appalti di "global-service".

Gli obiettivi della legge

Gli obiettivi principali della legge, anche in riferimento alle premesse evidenziate, sono dunque quelli di:

- stimolare e sostenere la qualificazione delle strutture e degli strumenti per la gestione delle fasi e delle relazioni economiche del ciclo dell'appalto pubblico;
- recepire e applicare le direttive europee sugli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori tenendo conto delle raccomandazioni e degli indirizzi tecnici in materia definiti dal CEN e della emananda direttiva unificata;
- definire indirizzi e raccomandazioni, offrire strutture e strumenti alle Amministrazioni aggiudicatrici, tenute al rispetto della legge, per la programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di forniture, servizi e lavori.

Il perseguimento di questi obiettivi viene realizzato dalla legge all'interno di un disegno organico reso evidente dal fatto di essere un testo unico per tutti gli appalti pubblici.

Il progetto di legge regionale intende raccogliere e dare continuità alle innovazioni introdotte dalla Legge Merloni ed al tempo stesso introdurre elementi di semplificazione.

L'innovazione più significativa della legge quadro sui lavori pubblici è stata quella di proporre, per la prima volta nel nostro ordinamento un approccio complessivo con un testo normativo che copre tutto il ciclo dell'appalto dalla fase di programmazione fino al collaudo dell'opera.

La stessa situazione infatti non vi è per le altre due tipologie di appalti, i SERVIZI e le FORNITURE, per le quali, con il recepimento delle rispettive direttive dell'UE, abbiamo un assetto normativo che copre solo la fase di evidenza pubblica.

In via sintetica e schematica l'assetto normativo attuale è quello descritto nello schema seguente:

FASE DELL'APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
FASE INTERNA	Legge 109/94		
FASE DI E. PUBBLICA	Direttiva UE Lavori Legge 109/94	Direttiva UE Servizi D.L. 157/95	Direttiva UE Forniture D.L. 358/92
FASE DI ESECUZIONE	Legge 109/94		

Con il progetto di legge si vuole non solo realizzare la unificazione delle procedure di evidenza pubblica, ma estendere ai servizi e alla forniture l'approccio proposto dalla legge quadro sui lavori. In questo senso possiamo parlare di un TESTO UNICO PER GLI APPALTI PUBBLICI. Con la legge infatti viene offerta una copertura unificata non solo della fase di evidenza pubblica ma anche delle fasi interna e di esecuzione di tutti gli appalti pubblici.

FASE DELL'APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
FASE INTERNA	<i>Legge Regionale</i>		
FASE PUBBLICA	<i>Direttiva Europea Unificata Norme Nazionali sulla concorrenza Legge Regionale</i>		
FASE DI ESECUZIONE	<i>Legge Regionale</i>		

La legge regionale così concepita introduce una possibilità di lettura delle norme di riferimento e di gestione degli appalti pubblici molto più efficace e straordinariamente più semplice.

Occorre infatti ricordare che proprio su questo punto, per quanto riguarda i lavori, la legge 109 è stata totalmente disattesa. L'articolo 3 (comma 4) imponeva che il regolamento cosiddetto attuativo della legge 109 avvenisse: <<..... contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo

regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici>>.

La pubblicazione del regolamento con il DPR 554/99 è perciò avvenuta senza che si sia ottemperato a questa importante e precisa prescrizione del legislatore.

Con l'entrata in vigore della LEGGE REGIONALE dunque si realizzerebbe una condizione di totale azzeramento – tuttora e nonostante la legge 109 – delle numerose leggi e regolamenti nazionali.

Allo stesso livello regionale si realizzerà l'azzeramento non solo delle norme sui lavori pubblici fino ad oggi emanate ma anche quello della cancellazione di leggi sugli appalti emanate nel campo dei servizi e delle forniture.

La semplificazione e la certezza che la legge determina è senza dubbio importante, ma non va comunque sottovalutata l'innovazione profonda che questa introduce. Anche da questo punto di vista l'architettura della legge cerca di dare una risposta e di sostenere questo cambiamento.

Per le diverse fasi del ciclo dell'appalto, la legge intende stimolare e sostenere specifici obiettivi.

Nella fase di programmazione e progettazione, i soggetti attuatori sono invitati a tenere conto e valorizzare:

- la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico;
- i riflessi nella sicurezza e la qualità del lavoro nella fase di realizzazione, fornitura o erogazione;
- l'uso oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e le fonti energetiche non rinnovabili.

Nella scelta e nella gestione delle procedure di affidamento, obiettivo fondamentale è quello di garantire:

- l'informazione, la trasparenza, la libera concorrenza e la parità di trattamento dei fornitori, prestatori di servizi e imprenditori.

Nella realizzazione e collaudo degli appalti stimolare i soggetti attuatori della presente legge a garantire e perseguire gli obiettivi:

- della qualificazione degli operatori economici dei settori interessati all'appalto, della loro crescita tecnologica e professionale;

- della qualificazione e del corretto uso dei fattori coinvolti nella realizzazione dell'appalto con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità del lavoro.

Più in generale la legge si prefigge l'obiettivo di adeguare e qualificare:

- le strutture tecniche della Regione e dei soggetti attuatori nella gestione degli appalti pubblici;
- gli strumenti e documenti tecnici per l'affidamento e per la gestione degli appalti pubblici;
- il sistema di relazioni fra gli operatori più efficace ed efficiente anche attraverso l'introduzione di manuali e sistemi di qualità;
- il sistema informativo diffuso ed in grado di coprire tutto il ciclo dell'appalto pubblico.
- la definizione e proposizione di documenti tecnici tipizzati ed esemplificativi degli obiettivi perseguiti;
- il loro continuo aggiornamento e miglioramento.

L'architettura dell'articolato è concepita e definita in coerenza con il titolo generale e gli obiettivi della legge evidenziati.

Nella logica del testo unico, la legge è organizzata, anche formalmente, per essere compresa e letta all'interno di una architettura che possa già a priori presentarne il contenuto.

Proprio le innovazioni che la legge introduce consigliano, ed impongono, una attenzione particolare alle strutture organizzative della Regione.

La legge istituisce il SERVIZIO regionale per gli appalti pubblici all'interno del quale operano sia l'OSSERVATORIO che l'ARCHIVIO regionali, due strutture che garantiscono lo sviluppo e la realizzazione di alcune fondamentali attività previste dalla legge: il controllo a CAMPIONI, il RAPPORTO annuale sugli appalti pubblici, le politiche e gli incentivi per la QUALITÀ, l'aggiornamento continuo degli ALLEGATI tecnici.

Viene inoltre istituito un Comitato di GARANTI con il compito appunto di garantire una efficace, trasparente e corretta applicazione della legge, e senza ripetere l'esperienza della legge quadro. Il Comitato infatti è qualcosa di profondamente diverso rispetto alla attuale Autorità dei Lavori Pubblici e soprattutto per due motivi.

Il primo attiene al fatto che il Comitato non gestisce alcuna attività operativa e non ha alcuna struttura alle proprie dipendenze. Il secondo riguarda i compiti che non sono orientati al controllo fiscale e alle sanzioni.

Innovazioni

Il progetto di legge introducendo diversi punti innovativi, pone particolare attenzione al raccordo con le prassi consolidate ed il quadro attuale delle norme sugli appalti pubblici in generale e quello dei lavori pubblici in particolare; ciò sia nella definizione dell'articolato ma anche attraverso la istituzione di strutture regionali che danno credito e sono impegnate alla definizione di strumenti e supporti operativi per la concreta ed efficace applicazione della legge.

Le novità più significative del progetto possono identificarsi soprattutto nelle seguenti:

- la semplificazione della pianificazione; ciò sia rispetto all'attuale schema della legge quadro sui lavori pubblici, sia attraverso le specifiche semplificazioni, per forniture e servizi, che sono puntualmente definite con gli allegati tecnici;
- le norme sulla sub-contrattazione ed il subappalto; con una puntuale definizione della sub-contrattazione anche ai fini di una più puntuale conoscenza delle attività realizzate nell'esecuzione degli appalti pubblici e facendo salve le norme nazionali per la lotta contro la criminalità organizzata;
- il significato e la definizione dei livelli progettuali; che pur riprendendo quelle già introdotte nel nostro ordinamento stabilisce un collegamento con le procedure di gara ed il livello di definizione dei capitolati; la definizione dei livelli non comporta l'obbligo meccanico della loro definizione, nel senso che dal progetto preliminare si può passare al progetto esecutivo senza la elaborazione di quello definitivo;
- ruoli e compiti del RUP, del Direttore dei Lavori e dei Responsabili Tecnici; con una responsabilità del RUP più orientata alla verifica e garanzia della conformità degli atti ed elaborati che compongono il ciclo dell'appalto e la introduzione della nuova figura del Responsabile Tecnico quale omologo del Direttore dei Lavori per l'esecuzione di appalti di servizi e forniture.

L'approccio al ciclo dell'appalto proposto dal Testo Unico ed esteso anche alle forniture e servizi potrebbe apparire come un appesantimento delle prassi tradizionali, in realtà l'obiettivo è invece proprio quello di semplificare e rendere più efficace l'attività e gli obiettivi perseguiti. Il periodo transitorio, il cambio di mentalità comunque necessario, è considerato nella legge a due livelli:

- con il Titolo V della legge espressamente rivolto alla creazione di strutture e strumenti della Regione dedicati al sostegno delle amministrazioni aggiudicatrici e con il Titolo VI indirizzato alla incentivazione e sostegno della qualità e qualificazione delle amministrazioni e degli operatori;

- con norme specifiche rivolte alla incentivazione della responsabilità, qualificazione e formazione delle figure tecniche dell'amministrazione anche con incentivi definiti, attraverso specifici regolamenti, dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Di particolare importanza sono le novità della legge derivanti direttamente dall'emananda direttiva europea. Il progetto di legge introduce nuovi istituti quali:

- il dialogo competitivo e l'accordo quadro;

mentre definisce in modo puntuale:

- le modalità e gli strumenti contrattuali per le forme di partenariato pubblico-privato, come la finanza di progetto ed il contratto di concessione di lavori e servizi pubblici.

Di fatto, con il testo unico e dunque con la unificazione delle procedure per lavori, servizi e forniture, viene anche risolto:

- il problema degli appalti misti, quali quelli che vanno sotto la generica definizione di "global-service".

Il progetto offre più certezze anche per quanto riguarda la novità della validazione del progetto introdotta dalla legge quadro sui lavori pubblici. Viene infatti offerta:

- una precisa definizione della validazione insieme ad una sua formalizzazione e proceduralizzazione sia che venga espressa dal Responsabile Unico del Procedimento sia che venga affidata a soggetti a tal fine qualificati.

In tema di qualificazione degli operatori economici interessati agli appalti pubblici due sono le scelte fondamentali operate:

- una puntuale adesione agli indirizzi contenuti nella emananda direttiva unificata;
- il riferimento alle norme nazionali in tutti i casi lo Stato abbia definito un "sistema unico nazionale di qualificazione" come è il caso dei lavori pubblici con il cosiddetto sistema SOA.

Con il rinvio a specifici e singoli allegati tecnici il progetto di legge si pone l'obiettivo di:

- evitare il rischio di un lungo periodo transitorio e di incertezza come quello prodotto dalla legge quadro, con il rinvio ad un unico regolamento applicativo;
- migliorare con continuità e semplicità gli strumenti applicativi, le specifiche tecniche dei documenti anche in relazione alle specificità derivanti dalle differenti caratteristiche dei lavori, servizi e forniture.

Il progetto di legge con l'ultimo articolo propone la elencazione puntuale sia delle norme regionali abrogate che di quelle nazionali disapplicate in virtù della competenza esclusiva che con la approvazione della legge la Regione viene ad esercitare nel rispetto del nuovo dettato costituzionale.

TITOLO I

FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

1. La Regione con la presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici da eseguirsi sul territorio regionale; ~~fatti salvi quelli di competenza concorrente con lo Stato.~~

2. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di ~~massima~~ efficienza, efficacia, trasparenza e qualità del ciclo dell'appalto anche attraverso:

- a) una continua qualificazione di una efficace struttura organizzativa della Regione anche al fine di supportare un analogo processo di qualificazione delle strutture delle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) un continuo processo di miglioramento degli Allegati Tecnici della legge quali strumenti di chiarezza, certezza delle relazioni e qualificazione del sistema di relazione tra soggetti pubblici e operatori privati interessati agli appalti pubblici;
- c) un continuo confronto con le rappresentanze degli operatori economici e dei lavoratori per la promozione di politiche e sostegno della qualità dei cicli produttivi e delle attività connesse con gli appalti pubblici.

3. Nella applicazione della legge, lo svolgimento delle attività, ed i contenuti delle stesse, sono anche finalizzate o debbono tenere conto e/o realizzare:

- a) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico, la qualità architettonica, **la sostenibilità ambientale**, l'uso oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e le fonti energetiche non rinnovabili;
- b) la garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici, la tutela dei diritti dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
- c) la promozione della partecipazione dei cittadini alle diverse fasi del ciclo dell'appalto per le forniture, le opere e, in particolare, i servizi con forte impatto sui consumatori e/o utenti degli stessi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge: gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi delle direttive europee. In particolare:

- a) "Appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di

lavori relativi a una delle attività, di cui agli allegati della specifica direttiva europea, o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

b) Gli "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Gli "appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati della specifica direttiva europea ~~unificata. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture.~~

~~Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato I della direttiva europea unificata è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.~~

~~Un appalto pubblico avente per oggetto i servizi di cui all'allegato I della direttiva europea unificata e che preveda le attività di cui all'allegato II della direttiva europea unificata esclusivamente a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi e non un appalto pubblico di lavori~~

3. Ai fini della presente legge il contratto di concessione è da assumere con le seguenti definizioni:

a) La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

b) Una "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono designati con le seguenti definizioni:

a) I termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere. Il termine "operatore economico" designa sia il fornitore sia il prestatore di servizi sia l'imprenditore.

b) L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di "offerente". Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata è designato con il termine di "candidato".

5. Ai fini della presente legge sono "Amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, la Regione, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dalla Regione, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

6. Ai fini della presente legge "il ciclo dell'appalto" designa lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro; esso include le fasi così definite:

a) "fase interna" è quella che include tutte le attività ed atti dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto;

b) "fase di evidenza pubblica" è quella che include tutte le attività ed atti dalla indizione di una gara fino alla scelta e assegnazione del contratto di appalto;

c) "fase di esecuzione" è quella che include tutte le attività ed atti dalla firma del contratto di appalto fino al collaudo o consegna della fornitura, servizio o lavoro appaltato.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'affidamento, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori e/o forniture e/o servizi da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano nel territorio della Regione.

2. ~~Ai fini della presente legge sono da intendere amministrazioni aggiudicatrici la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, le Società e le Aziende Pubbliche; le Associazioni o Consorzi fra tutti o parte dei soggetti anzidetti; tutti gli Organismi di diritto pubblico come definiti dalla presente legge.~~ **Sono tenute al rispetto della presente legge tutte le Amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli organismi di diritto pubblico così come definiti dalla presente legge.**

3. Sono altresì Amministrazioni aggiudicatrici, Aziende in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni di cui al comma 5 dell'art. 2 esprimano una presenza nel capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per cento.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi comunque fruente di contributo pubblico superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto. Sono dunque assimilate alle amministrazioni aggiudicatrici anche società a maggioranza privata che si trovino ad effettuare appalti in queste condizioni, nonché i concessionari di lavori **pubbliche servizi pubblici ed i concessionari di servizi pubblici locali anche nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 22 della presente legge.**

5. Enti e Società operanti nei settori dell'energia, trasporti, acque e telecomunicazioni sono tenute al rispetto della presente legge con la sola esclusione dei casi e per le attività espressamente previsti dalla direttiva 93/38/CEE e dal rispettivo decreto di recepimento nazionale.

6. Nello specifico allegato tecnico sono puntualmente individuati gli ambiti di applicazione per le diverse tipologie di Amministrazioni. ~~nei casi previsti dalla presente legge.~~



TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI
(OVVERO DELLA FASE INTERNA)

Art. 4 – Programmazione

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla definizione di un programma triennale ed un elenco annuale delle forniture, servizi e lavori che intendono realizzare attraverso contratti di appalto o di concessione.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati con modalità e tempi coincidenti con quelli previsti per l'approvazione del bilancio preventivo del quale fanno parte integrante.
3. Il programma triennale identifica in modo puntuale e sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo contratto che si intende affidare ed il relativo costo complessivo presunto.
4. L'elenco annuale identifica, tra i contratti inseriti nel programma triennale, quelli che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento, specificando altresì le caratteristiche essenziali dell'oggetto della fornitura, servizio o lavoro e del loro livello di definizione progettuale.
5. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti ed adottati secondo gli schemi tipo definiti negli allegati tecnici. Il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati all'Osservatorio regionale per gli appalti pubblici che ne dà pubblicità mediante il sito informatico della Regione.
6. Un contratto non inserito nell'elenco annuale può essere affidato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie. Sono altresì realizzabili gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero atti adottati a livello comunitario.
7. Le Amministrazioni aggiudicatrici prevedono lo stanziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 2 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione e progettazione delle forniture, servizi e lavori da appaltare o affidare in concessione. Le Amministrazioni aggiudicatrici, con proprio regolamento, disciplinano le modalità per la costituzione e l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni intervento previsto nel piano triennale, le Amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano l'unità organizzativa responsabile delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto. Il dirigente dell'unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'amministrazione la funzione di Responsabile unico del procedimento.

2. Il Responsabile unico del procedimento deve possedere **specifiche** competenze professionali tali da garantire la corretta ed efficace gestione delle fasi che compongono il ciclo dell'appalto pubblico assicurando in particolare la conformità alle ~~specifiche~~ norme vigenti di tutti gli atti e le procedure che si realizzano nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a garantire le condizioni organizzative e professionali per l'efficace espletamento delle attività del Responsabile unico del procedimento. Su richiesta motivata del Responsabile di cui al comma 1, possono affidare ad idonee figure professionali esterne attività di supporto al Responsabile unico del procedimento.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice definisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione delle funzioni al Responsabile unico del procedimento ed eventuali compensi per lo stesso e/o per gli addetti dell'unità organizzativa di cui al comma 1. I compensi di cui al presente comma dovranno comunque essere previsti nel quadro economico del singolo appalto e non potranno eccedere lo 0,5 per cento dell'importo posto a base di gara.

Art. 6 – Contratto di appalto e di concessione.

1. L'affidamento di contratti di appalto e di concessione così come definiti dalla presente legge, possono essere affidati solo previa definizione di un progetto dell'oggetto del contratto e con un livello di definizione corrispondente ad uno di quelli definiti dalla legge.

2. Il contratto di appalto o di concessione e di norma composto da due documenti fondamentali:

- a) Il "progetto" che definisce e specifica l'oggetto del contratto con il quale l'Amministrazione aggiudicatrice affida ad un operatore economico la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro descritto dallo stesso progetto.
- b) Il "capitolato generale" che definisce e specifica tutte le condizioni, i modi e i tempi con i quali l'operatore economico contraente si impegna a dare corretta e conforme esecuzione della fornitura, servizio o lavoro definito dal progetto.

3. Il contratto di appalto può contenere altri documenti speciali, se prescritti da specifiche norme europee nazionali o regionali per lo specifico oggetto del contratto da appaltare o affidare in concessione. Possono altresì prevedersi altri documenti speciali se coerenti con le finalità della presente legge e, nel caso, se espressamente indicati nel bando di gara.

Art. 7 – Progetti e tipologie progettuali.

1. Il progetto è il documento tecnico e, quando necessario, morfologico a giudizio del Responsabile unico del procedimento, prodotto dall'attività di progettazione. Esso è costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto. Del progetto è parte essenziale il capitolato speciale, contenente gli elementi di specificazione delle caratteristiche tecniche, economiche ed amministrative dell'oggetto dell'appalto. Le forme e le modalità con cui tali elementi vengono espressi dipendono dal corrispondente livello di

definizione del progetto nonché dalla natura dell'oggetto dell'appalto e dalla procedura che si utilizzerà per provvedere all'affidamento.

2. Ai fini della presente legge le gare di appalto sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione. A tal fine i livelli di progettazione sono:

- a) progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, servizi e forniture. I documenti essenziali che lo compongono sono definiti dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle prescrizioni definite negli allegati tecnici per la tipologia di riferimento. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva in forma capitolare con la quale siano esattamente descritte le "esigenze" qualitative e/o quantitative che con l'appalto si intendono soddisfare.
- b) progetto definitivo, con il quale è compiutamente individuato l'oggetto dei lavori, servizi o forniture. I documenti essenziali che lo compongono sono definiti dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle prescrizioni indicate negli allegati tecnici per la tipologia di riferimento. In ogni caso il progetto definitivo contiene una relazione tecnica descrittiva in forma capitolare nella quale siano esattamente descritte e quantificate le specifiche prestazioni tecniche che i lavori, servizi o forniture debbono soddisfare, nonché le relative modalità di controllo e/o accertamento in fase di collaudo. Il progetto definitivo deve altresì contenere tutti gli elaborati necessari e/o richiesti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.
- c) progetto esecutivo, con il quale sono descritti puntualmente gli specifici dettagli che compongono i lavori, servizi o forniture da appaltare. I documenti essenziali che lo compongono sono definiti dal Responsabile unico del procedimento sulla base di prescrizioni indicate negli allegati tecnici per la tipologia di riferimento. In ogni caso il progetto esecutivo contiene una relazione tecnica in forma capitolare nella quale siano esattamente descritti attività e/o tecnologie e/o materiali e/o competenze per la puntuale esecuzione dell'appalto. Il progetto esecutivo è corredato da apposito programma di gestione e/o manutenzione nei casi definiti negli allegati tecnici per le diverse tipologie di appalto.

3. Ai fini delle gare di appalto il Responsabile unico del procedimento definisce il livello di progettazione occorrente ed il relativo e coerente capitolato generale.

4. Se l'affidamento dell'appalto comporta anche la redazione di altri documenti speciali questi avranno un livello di elaborazione omogenea a quella richiesta per il progetto ed il capitolato generale in funzione dell'oggetto dell'appalto e della procedura che si utilizzerà per provvedere all'affidamento.

5. La progettazione si ispira tra l'altro a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse naturali impegnate per i lavori, i servizi o le forniture, di massima manutenibilità, durabilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo e si svolge in modo da assicurare:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura e la rispondenza alle finalità relative;

- b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Art. 8 – Documenti speciali

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla predisposizione di documenti speciali in tutti i casi nei quali questi sono richiesti da leggi dello Stato, della Regione o da direttive Europee. La predisposizione di tali documenti è altresì consigliata ogni qualvolta ciò favorirà il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge così come indicati all'art.1. A tal fine le Amministrazioni aggiudicatrici sono sollecitate a definire documenti speciali quando ciò risulta utile per il perseguimento delle finalità della legge coerente con l'oggetto dell'appalto, con riferimento ai seguenti ambiti:

- a) compatibilità ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;
- b) compatibilità e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica;

4. I requisiti minimi dei documenti speciali sopra indicati sono definiti negli allegati tecnici. La Regione provvederà all'aggiornamento ed alla progressiva strutturazione degli stessi.

Art. 9 – Attività di progettazione

1. Le prestazioni relative alla elaborazione di progetti preliminari e/o definitivi e/o esecutivi, nonché quelle per la predisposizione di studi e documenti speciali, quando previsti, sono realizzati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero affidati a soggetti esterni, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle responsabilità professionali e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

2. Le suddette prestazioni possono essere altresì affidate ad organismi di altre amministrazioni pubbliche di cui le singole Amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge.

3. In caso di progettazione effettuata dagli uffici tecnici delle Amministrazioni aggiudicatrici, una somma non superiore all'uno per cento dell'importo posto a base di gara, compresa tra le somme a disposizione nel quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli incaricati della redazione del progetto. I criteri per il riparto sono definiti con apposito regolamento adottato dalle stesse Amministrazioni.

4. Salva diversa e motivata valutazione da parte del Responsabile unico del procedimento, l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile tecnico è affidato al soggetto che ha effettuato la progettazione. Nel caso di affidamento interno, la definizione della somma di cui al comma 3 dovrà tenere conto di tale impegno ed il regolamento definirà i criteri di ripartizione.

5. Nel caso di affidamento esterno, ~~l'incarico di progettazione deve comprendere l'importo previsto per la direzione lavori o la responsabilità tecnica dell'esecuzione del servizio o fornitura appaltata con riferimento ai servizi di progettazione, laddove l'incarico comprenda anche la direzione dei lavori o la responsabilità tecnica del servizio o fornitura, il~~

relativo importo dovrà includere il corrispettivo di entrambe le prestazioni. I corrispettivi delle attività, ai fini della determinazione da porre a base dell'affidamento, sono calcolati tenendo conto delle aliquote definite, per ciascuna delle categorie professionali chiamate a redigere il progetto, dalle norme nazionali di riferimento e dagli specifici decreti emanati dai ministri competenti. Nel caso le prestazioni richieste siano esplicitamente regolate i corrispettivi così determinati sono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo.

6. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti relativi nonché agli eventuali sub-contratti, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti e sub-contratti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui la presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

7. ~~La L'incarico per la "relazione geologica", quando obbligatoria in base a disposizioni di legge nazionali o regionali,~~ deve essere affidata a tecnici abilitati dall'ordine competente ed è di norma affidata in modo diretto e non può essere affidata in subappalto.

8. Sarà cura della Regione aggiornare periodicamente, consultando gli ordini professionali e le rappresentanze delle categorie interessate, gli allegati tecnici contenenti disciplinari tipo per tipologie di progetti e documenti tecnici speciali in coerenza con quanto definito nel presente articolo.

9. La Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per la qualità e la qualificazione della attività di progettazione anche attraverso la sollecitazione o la promozione di concorsi di progettazione e di idee, al fine di migliorare la qualità delle opere, servizi e forniture pubbliche, nonché forme di agevolazione e di incentivo a favore dei giovani professionisti, in accordo con gli Ordini professionali.

10. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Gli allegati tecnici, sentiti gli Ordini professionali, stabiliscono criteri e procedure per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma. Al vincitore del concorso di progettazione ~~viene~~ viene affidato a trattativa privata l'incarico delle fasi successive della progettazione.

Art. 10 – Validazione dei progetti

1. Il progetto esecutivo prima della sua approvazione è sottoposto a procedura di validazione **in contraddittorio con i progettisti.**

2. La validazione viene effettuata in modo formale ed è finalizzata alla redazione di un documento di validazione del progetto con il quale si attesta:

- a) la conformità alle esigenze e/o prestazioni definite nel progetto preliminare e/o definitivo;
- b) l'applicazione delle norme tecniche, di qualsiasi natura, prescritte

per lo specifico oggetto dell'appalto;

c) la coerenza con le finalità fissate dalla presente legge;

d) la completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto.

Le modalità e la formalizzazione della validazione deve esser effettuata secondo quanto indicato negli allegati tecnici.

3. La validazione, nei casi di progetti di particolare complessità o valore e quando il Responsabile unico del procedimento lo ritenga motivatamente necessario, può essere affidata ad un operatore esterno nel rispetto delle norme previste dalla presente legge per l'affidamento di appalti di servizi

4. L'affidamento della validazione all'esterno deve avvenire previa definizione dei requisiti che il validatore deve possedere in relazione al progetto oggetto della validazione ed in coerenza con le specifiche contenute nell'allegato tecnico relativo.

TITOLO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE (OVVERO DELLA FASE DI EVIDENZA PUBBLICA)

Art. 11 – Tipologie e fasi delle procedure

1. Le procedure di affidamento degli appalti sono quelle previste dalla presente legge e si distinguono, secondo le definizioni delle direttive europee in:

- a) procedure aperte, o pubblici incanti in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta previa definizione dei requisiti soggettivi che ognuno di questi deve possedere;
- b) procedure ristrette, o licitazioni private, o appalti-concorso cui partecipano operatori economici invitati dalla Amministrazione aggiudicatrice dopo una procedura ad evidenza pubblica di prequalificazione dei candidati;
- c) procedure negoziate, o trattative private in cui l’Amministrazione aggiudicatrice definisce direttamente il contratto di appalto con uno o più operatori economici autonomamente scelti, eventualmente in specifici albi istituiti in modo trasparente e predefinito con procedura ad evidenza pubblica.

Si applica la procedura negoziata con pubblicazione del bando qualora la natura delle prestazione da fornire, in particolare quelle relative la categoria 12 e servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato IA della direttiva europea 92/50, renda impossibile stabilire specifiche d’appalto con sufficiente precisione perché l’appalto possa essere aggiudicato selezionando l’offerta migliore secondo le norme sulla procedura aperta o sulla procedura ristretta.

2. Oltre alle procedure di cui al comma precedente l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a procedure particolari che integrano le precedenti:

- a) l’accordo quadro, così come definito dall’art. 26 della presente legge;
 - b) il dialogo competitivo, così come definito dall’art. 27 della presente legge;
- alle quali è possibile ricorrere in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni previste, e con le procedure definite dalla presente legge.
- c) il concorso di progettazione;

in tutti i casi in cui il progetto può rappresentare un momento importante di scelta o di qualificazione del lavoro, servizio o fornitura da appaltare.

I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria, nonché in quello dell’elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con assegnazione di premi.

3. La scelta delle procedure per l'affidamento è strettamente connessa alle condizioni con le quali l'Amministrazione aggiudicatrice si trova ad operare. In particolare essa è condizionata e motivata dai seguenti elementi:

- a) livello di definizione del progetto;
- b) tempi necessari per l'affidamento e realizzazione dell'appalto;
- c) esito di una precedente gara di appalto.

4. L'indizione di una gara per un lavoro, fornitura o servizio, qualunque sia la procedura scelta, ha come condizione minima indispensabile la predisposizione di un progetto preliminare e di un capitolato generale congruente.

5. Qualunque sia la procedura adottata e quindi i documenti posti a base della gara, l'obiettivo della gara è comunque quello di definire la migliore offerta sulla base di un progetto esecutivo.

6. La definizione del progetto esecutivo e del capitolato generale è condizione essenziale per la firma del contratto di appalto da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

7. Per lavori, servizi, o forniture caratterizzati da particolare complessità tecnologica, su proposta del Responsabile unico del procedimento, il contratto di appalto può avere ad oggetto anche la progettazione esecutiva oltre che la sua esecuzione.

8. La particolare complessità tecnologica è definita e motivata dal Responsabile unico del procedimento, ricorrendo alle seguenti condizioni:

- quando la componente tecnologica ha una sua incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalità della fornitura, servizio lavoro da appaltare;
- quando si richiedono per la progettazione di tale componente competenze specialistiche particolari e strettamente connesse con le tecniche e tecnologie di esecuzione della fornitura, servizio o lavoro da appaltare.

9. Nel caso la procedura di gara sia finalizzata all'affidamento di un contratto con oggetto la progettazione oltre che l'esecuzione, condizione essenziale per la firma del contratto è la definizione del progetto definitivo. In questo caso l'Amministrazione aggiudicatrice deve definire clausole contrattuali precise con le quali vengono stabiliti tempi di consegna e relativi modi per la approvazione e validazione del progetto esecutivo.

10. **L'appaltatore-L'operatore economico** che partecipa all'appalto di cui al precedente comma 7, ~~deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando~~ **non sia abilitato a svolgere attività progettuali da un sistema nazionale di qualificazione**, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il Responsabile unico del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla

realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

Art. 12 – Bandi di gara e pubblicità

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e di semplificare gli adempimenti, la Giunta Regionale delibera, per le singole procedure di affidamento, avvisi, bandi tipo, schemi tipo di documentazione per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica.

2. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee per importi pari o sopra la soglia comunitaria, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati sul sito informatico della Regione nonché nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della Amministrazione aggiudicatrice.

3. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui l'urgenza della domanda renda impossibile il rispetto di tale termine, questo non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee i tempi sono quelli fissati dalle stesse direttive.

4. Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera da parte della Amministrazione aggiudicatrice e comunque, in caso di urgenza motivata, non inferiore a dieci giorni. Per appalti di importo pari o superiore alle soglie europee i tempi sono quelli fissati dalle stesse direttive. Nel caso di appalti di lavori sotto la soglia europea, espletati con la richiesta di un'offerta economicamente più vantaggiosa, valgono i tempi fissati dalle stesse direttive.

5. Per appalti con importi sotto la soglia europea e maggiori delle soglie sotto indicate, i bandi di gara sono pubblicati per estratto su almeno un quotidiano avente una diffusione regionale e/o nazionale:

- *per lavori > 150.000 Euro*
- *per servizi > ~~40.000~~50.000 Euro*
- *per forniture > ~~40.000~~50.000 Euro*
- *per appalti misti > 200.000 Euro, purché non siano superati i limiti singoli di cui sopra.*

Art. 13 – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione

1. Nel caso di norme nazionali che prescrivano requisiti e/o specifiche caratteristiche che gli operatori economici debbono possedere per realizzare determinate attività, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiamarle nei bandi di gara.

2. Nel caso sia istituito a livello nazionale e con legge dello stato un sistema unico di qualificazione per determinati operatori economici e determinate tipologie di appalti, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti nazionali relativi.

3. Nei casi di cui al comma 2, il certificato o attestato di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente per essere “candidato” e “offerente” in un appalto pubblico.

4. Nei casi di cui al comma 2, un “offerente” risulti aggiudicatario di un appalto, l’Amministrazione aggiudicatrice può verificare l’effettivo possesso da parte dello stesso dei requisiti per i quali ha ottenuto la certificazione o l’attestazione della qualificazione e, in ogni caso, ad accertare l’inesistenza di motivi di esclusione.

Art. 14 – Qualificazione negli appalti misti

1. Nel caso di appalti misti con oggetto di gara lavori e/o servizi e/o forniture, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a specificare nel bando i requisiti che i candidati debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara e con riferimenti coerenti ed equilibrati con i lavori e/o servizi e/o forniture richiesti.

2. Negli appalti misti i requisiti fissati con leggi nazionali di cui all’art. 13 della presente legge debbono essere richiesti al candidato o all’offerente e comunque all’esecutore nei casi e per gli importi previsti, al di là della prevalenza dei lavori e/o servizi e/o forniture oggetto dell’appalto.

Art. 15 – Selezione degli operatori economici

1. L’aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare la capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto dell’appalto della prestazione, le capacità economiche e finanziarie.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione esclusivamente le offerte presentate da operatori economici riconosciuti idonei secondo i criteri di cui al primo comma.

3. Qualora un’Amministrazione aggiudicatrice stabilisca nel bando di gara o nei documenti relativi all’appalto criteri di selezione e/o livelli minimi di selezione da soddisfare ai fini dell’aggiudicazione di uno specifico appalto, essa non può accettare gli operatori economici che non soddisfino i suddetti criteri o livelli minimi.

4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le Amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale e professionale degli operatori economici e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico, finanziario e tecnico che questi devono possedere, i candidati che inviteranno a presentare un’offerta, o a trattare fra quelli che possiedono le qualifiche ai sensi della presente legge.

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano un appalto mediante procedura ristretta e mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara possono prevedere il numero minimo di candidati che intendono invitare a presentare un’offerta o a trattare. Tale numero minimo non può essere inferiore a cinque candidati nelle procedure ristrette e di tre candidati nelle procedure negoziate. Possono

altresì fissare il numero massimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta. In ogni caso deve essere assicurata un'effettiva concorrenza. I numeri così fissati sono indicati nel bando di gara. Qualora si valgano della facoltà di ridurre il numero dei candidati, le Amministrazioni aggiudicatrici si basano su criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. Tali criteri sono indicati nel bando di gara.

6. Quanto previsto al precedente comma, con riferimento alla fissazione di un numero massimo di candidati da invitare, non si applica quando la gara è espletata con la richiesta di un'offerta di solo prezzo.

7. Le Amministrazioni aggiudicatrici invitano a presentare offerte o a trattare un numero di candidati almeno pari al numero minimo di candidati prestabilito, e a condizione che i candidati siano in possesso dei requisiti minimi necessari per l'esecuzione dell'appalto.

8. Qualunque sia la procedura adottata le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare che fra i soggetti invitati a presentare offerta non sussistano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

9. I candidati o gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano inoltre servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il ~~nome nominativo~~ e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire ~~la~~ **una prestazione determinata e che giustifichi tale richiesta** ~~prestazione di cui trattasi~~.

Art. 16 – Motivi di esclusione

1. E' escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico con titolare, rappresentante legale, amministratore o direttore tecnico con procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.12.1965, n. 575.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del codice di procedura penale;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quelli previsti a favore dei

lavoratori secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

h) che nell'esercizio della propria attività sia stato condannato per gravi e ripetuti reati commessi per non avere ottemperato a norme sulla sicurezza sul lavoro;

3. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, accertata con ~~decreto~~ **atto** motivato dal dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;

b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'Amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.

4) Negli atti di gara, anche informale, può essere prevista la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o rinuncia dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato.

5) Presso l'Osservatorio regionale è istituito l'elenco delle imprese escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:

a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l'omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

b) l'omessa denuncia dei lavoratori occupati.

L'inserimento delle imprese nell'elenco regionale ha durata fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Art. 17 – Capacità economica e finanziaria

1. Di regola, la capacità economica e di un "fornitore" o "prestatore di servizi" può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie e, se del caso, comprovata copertura assicurativa.;

b) bilanci o estratti di bilanci, dichiarazioni dei redditi o fiscali, secondo quanto previsto dalla legislazione per l'operatore economico ed in relazione all'oggetto dell'appalto;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui i riferimenti di tale fatturato siano disponibili.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al comma 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 18 – Capacità tecniche e professionali

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:

a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:

- nel caso di forniture effettuate a pubbliche autorità, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;
- nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

b) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e da più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice;

e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme;

f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'Amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, agli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché alle misure adottate per garantire la qualità.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità dei prestatori di fornire i servizi viene valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

La capacità tecnica dei prestatori di servizi può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare:

- a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;
- b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:
 - nel caso di Amministrazioni aggiudicatrici, la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o visti dall'autorità competente;
 - nel caso di committenti privati, l'effettiva prestazione va certificata dal committente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;

Nel caso vi sia l'esigenza di richiedere la dimostrazione di avere svolto un servizio specifico e analogo a quello oggetto di affidamento, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a considerare, solo per questo, un periodo pari a 10 anni.

- c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi che facciano o meno parte integrante dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi in questione;
- f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
- g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'Amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

3. L'Amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerta le referenze, fra quelle previste ai paragrafi 1, e 2 di cui richiede la presentazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto.

Art. 19 – Raggruppamenti di operatori economici

1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare

offerte o a candidarsi. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una richiesta di partecipazione; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto e sia stato indicato nel bando di gara.

2. I raggruppamenti degli operatori economici possono essere formati, in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, con la composizione degli stessi per associazione verticale e/o orizzontale e/o mista.

3. Eventuali limitazioni delle modalità di formazione del raggruppamento secondo le previsioni del precedente comma debbono essere motivate e comunque espressamente definite nel bando di gara.

Art. 20 – Norme di garanzia della qualità

1. Qualora si richieda la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le Amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative all'accreditamento.

2. Qualora il lavoro, servizio o fornitura comporti rischi sociali e/o ambientali e difficoltà di controllo delle attività espletate dall'appaltatore, le Amministrazioni aggiudicatrici possono anche prevedere forme di attestazione o certificazione etica e/o ambientale comunque coerenti con norme internazionali ed europee note e generalmente riconosciute.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, di attestazione o certificazione etica e/o ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Art. 21 – Albi speciali

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, nei settori per i quali non sono istituiti **specifici** sistemi ~~unici-nazionali~~ di qualificazione **o albi professionali**, possono istituire Albi speciali di operatori economici ai quali affidare appalti pubblici. Essi rispondono a due esigenze fondamentali, quella della valorizzazione delle risorse locali e quella della trasparenza nella loro formazione.

2. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice abbia a disposizione albi speciali di operatori economici con i requisiti minimi per la tipologia di attività da appaltare, può ricorrere allo stesso per l'affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie definite dalle direttive europee.

3. In ogni caso l'Albo speciale è istituito previa definizione di un regolamento reso pubblico e noto alla generalità dei soggetti economici interessati, senza limitazione territoriale. Tale regolamento può condizionare l'accesso all'Albo al possesso delle attestazioni e/o

certificazioni di cui all'articolo 20 precisando nel regolamento le ragioni di tale scelta e le modalità di presentazione.

4. Il regolamento dovrà definire norme di funzionamento finalizzate anche a garantire la rotazione degli affidamenti e verifiche concorrenziali, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel relativo allegato tecnico.

5. Quando ne ricorrano le condizioni oggettive e/o funzionali, l'Albo speciale può essere istituito nella forma dell'accordo quadro secondo quanto previsto dall'art. 25 della presente legge.

Art. 22 – Contratto di concessione

1. E' ammesso il ricorso all'affidamento in concessione di un lavoro o di un servizio solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l'opera e/o il servizio oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera e/o del servizio.

2. Requisiti minimi per l'affidamento a soggetti privati della gestione di opera e servizio che comportino anche la esecuzione di un lavoro, fornitura o servizio sono:

- a) la predisposizione di un progetto preliminare e di un capitolato esigenziale e/o schema di convenzione per la gestione dell'opera o del servizio;
- b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a fare l'offerta;
- c) i criteri per la valutazione della migliore offerta.

Negli allegati tecnici sono definiti i requisiti essenziali della convenzione con la quale viene regolato il contratto di concessione.

3. La concessione può essere affidata a trattativa privata in ogni caso in cui il concessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale è tenuto al rispetto della presente legge se la concessione comporti l'affidamento ad altri soggetti di lavori, forniture e servizi.

4. Nel caso la concessione sia affidata ad un soggetto privato, al quale siano stati richiesti i requisiti solo per la gestione dell'opera e/o del servizio, questi è tenuto al rispetto della presente legge per tutte le attività che comportino l'affidamento ad altri soggetti di lavori, forniture e servizi per i quali non sono stati richiesti in fase di gara specifici ed idonei requisiti.

5. Il concessionario non è tenuto al rispetto delle norme contenute nel titolo della presente legge in tutti i casi in cui i candidati concessionari sono stati qualificati anche per l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi e forniture attinenti alla concessione.

6. L'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso prevedere per l'esecuzione dei lavori inerenti la concessione l'affidamento a terzi di una percentuale non superiore al prezzo, stabilito in fase di gara, di accompagnamento della controprestazione del diritto di gestire l'opera o il servizio concesso.

7. Il concessionario o affidatario di reti o servizi pubblici locali, per il periodo di durata della concessione o dell'affidamento, relativamente a settori collegati o contigui e limitatamente al territorio interessato dalla concessione o dall'affidamento, è escluso dalla partecipazione ad appalti

pubblici di lavori, di forniture che comportino anche l'esecuzione di lavori, di servizi che comportino anche l'esecuzione di lavori. L'esclusione si intende estesa anche nei confronti delle società controllate o collegate.

Art. 23 – Promotore privato

1. I soggetti privati possono proporre alle amministrazioni aggiudicatrici progetti per la realizzazione di lavori pubblici o la erogazione di servizi in concessione quando ricorrano le condizioni previste nell'articolo precedente.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice deve valutare la proposta e può accogliere il progetto ~~anche nel caso non sia previsto nel piano triennale~~. Gli allegati tecnici specificano i requisiti del promotore nonché le caratteristiche dei progetti, tempi e modalità di valutazione e promozione.

3. Previa valutazione della utilità e conformità alle norme e strumenti di pianificazione l'amministrazione per l'affidamento della concessione attiva di norma la procedura del dialogo competitivo.

4. Nei documenti di gara dovrà essere evidenziato il rimborso del costo del progetto per il promotore, nel caso questo non sia affidatario della concessione e degli eventuali rimborsi per gli altri partecipanti al dialogo nel caso non siano affidatari.

Art. 24 – Procedure d'appalto

1. Le procedure d'appalto sono scelte con riferimento alle condizioni di cui al presente articolo.

2. La procedura aperta o pubblico incanto è scelta di norma previa definizione almeno:

- a) dei requisiti minimi dell'operatore titolato a fare l'offerta;
- b) del progetto esecutivo;
- c) del capitolato oggettuale.

Di norma la procedura aperta comporta la richiesta di offerta di solo prezzo.

E' ammessa la richiesta di offerte anche di altri elementi quali il tempo di esecuzione, modifiche del progetto e del capitolato o altri documenti tecnici, purché siano definiti criteri oggettivi di tipo matematico per la valutazione della migliore offerta. In questo caso la scelta della procedura può anche essere fatta con a base un progetto preliminare.

3. La procedura ristretta tipo licitazione privata è scelta di norma previa definizione:

- a) dei requisiti minimi del soggetto titolato a fare offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
- b) del progetto esecutivo.

Di norma la licitazione privata comporta la richiesta di offerta di solo prezzo.

E' ammessa la richiesta di offerte anche di altri elementi quali il tempo di esecuzione, modifiche del progetto o altri documenti tecnici, purché siano

definiti criteri oggettivi tipo matematico per la valutazione della migliore offerta. In questo caso la scelta della procedura può anche essere fatta con a base un progetto definitivo.

4. La procedura ristretta di tipo appalto-concorso è scelta previa definizione:

- a) dei requisiti minimi del soggetto titolato a fare offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
- b) del progetto preliminare e/o definitivo.

L'appalto-concorso comporta di norma la richiesta e la valutazione di offerta con una pluralità di elementi oltre al prezzo.

Nel caso sia impossibile stabilire in via preventiva criteri oggettivi e esclusivamente di tipo matematico per la valutazione della migliore offerta, l'Amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione consultiva di esperti.

La composizione, la nomina, i compiti ed il funzionamento di tali commissioni devono rispettare quanto stabilito dalla presente legge.

5. La procedura negoziata o trattativa privata è scelta previa definizione:

- a) dei requisiti minimi del soggetto o dei soggetti con i quali definire i termini del contratto o la presenza di questo o questi nello specifico albo di fiducia eventualmente istituito dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- b) del progetto esecutivo.

Di norma la trattativa privata comporta la comparazione delle offerte sulla base del solo prezzo ed è svolta con almeno tre soggetti.

6. La trattativa privata può essere esperita, per oggettive e motivate esigenze, anche sulla base di un progetto definitivo, nelle seguenti condizioni:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state presentate offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa venire affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione in questione, non possano essere osservati i termini richiesti per la procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.
- d) Nel rispetto di quanto previsto al comma 5, per importi inferiori a:
 - 150.000 Euro per lavori;
 - ~~40.000~~50.000 Euro per servizi;
 - ~~40.000~~50.000 Euro per forniture;
 - 200.000 Euro per appalti misti, purché i lavori o servizi o

forniture non siano superiori ai limiti di cui sopra.

Art. 25 – Accordi quadro

1. Un “accordo quadro” è un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un’Amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest’ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all’aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle Amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell’accordo.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell’accordo secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le Amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell’accordo quadro;
- b) le Amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le Amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

La procedura si applica esclusivamente tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell’accordo quadro.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

4. La durata di tali accordi non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni.

5. L’accordo quadro è consigliato prevalentemente per appalti di forniture e in tutti i casi in cui consenta una più efficace gestione delle prestazioni richieste e purché non risulti lesivo della concorrenza.

Art. 26 Dialogo competitivo

1. In caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si può ricorrere ad una procedura negoziale definita dialogo competitivo.

2. Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l’Amministrazione aggiudicatrice:

- non è obiettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o di altro

tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni;

- o non è obiettivamente in grado di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie;

- valutati l'oggetto dell'appalto tecnologicamente complesso ricorrendo le condizioni di cui all'art. 11 della presente legge.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, selezionano i candidati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Successivamente esse redigono il capitolato d'oneri, verificano se le capacità dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica prescelta, invitano tutti i candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta e valutano le offerte, senza trattative, sulla base dei criteri fissati al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara tutti i requisiti che gli operatori economici devono possedere per essere ammessi alla procedura di appalto. Tali requisiti consistono in quanto segue:

a) esclusivamente nelle informazioni determinate secondo le disposizioni della presente legge relative ai requisiti degli operatori economici;

b) oppure in tali informazioni e nell'obbligo di presentare una bozza di soluzione e, se del caso, una stima dei costi per la sua realizzazione.

I criteri di selezione qualitativa definiti nel bando di gara restano invariati per tutta la durata della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di invitare a trattare un numero ristretto di candidati conformi ai criteri di selezione. In tal caso li indicano nel bando di appalto e riducono il numero di invitati in maniera obiettiva sulla base dei soli criteri di selezione fissati in detto bando.

Nel caso in cui sia richiesta una bozza di soluzione, le Amministrazioni aggiudicatrici possono definire i requisiti relativi alla situazione finanziaria ed economica degli operatori economici, in termini di percentuali del valore stimato delle bozze di soluzione che i vari candidati devono presentare e i requisiti relativi all'esperienza e alla capacità tecnica in funzione delle competenze e dell'esperienza richieste per la realizzazione delle bozze di soluzione.

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici rendono noti i loro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conseguire e, se del caso, in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Tali bisogni sono annunciati con la massima precisione possibile.

I bisogni così definiti costituiscono la base per la formulazione delle eventuali bozze di soluzione e della stima dei costi, nonché per le trattative.

6. I criteri di aggiudicazione non possono essere modificati nel corso della procedura, tranne nel caso in cui non siano più appropriati all'oggetto dell'appalto quale è definito nel capitolato d'oneri dopo la fase delle trattative.

Tali criteri sono precisati nel bando di gara o nel documento in cui sono indicati i bisogni dell'Amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, qualora non sia richiesta una bozza di soluzione, possono essere precisati negli inviti a partecipare alla fase delle trattative.

7. Le Amministrazioni aggiudicatrici che non hanno richiesto di

allegare una bozza di soluzione alla domanda di partecipazione possono sollecitare la presentazione di una siffatta bozza negli inviti a partecipare alle trattative. Il termine previsto per tale presentazione deve essere appropriato alla complessità dei bisogni cui le bozze di soluzione devono rispondere e, in ogni caso, non può essere inferiore a venticinque giorni dalla data di invio degli inviti.

8. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel corso delle trattative le Amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un partecipante.

9. Le Amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver dichiarato concluse le trattative e averne informato tutti i partecipanti, verificano, applicando i criteri di selezione già fissati secondo il paragrafo 2, se le capacità economiche, finanziarie e tecniche dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica specificata nel capitolato d'oneri definitivo. Qualora le capacità economiche, finanziarie e tecniche di uno o più candidati, come attestate nelle domande di partecipazione alle trattative, risultino inappropriate per tale soluzione tecnica, le Amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto i candidati in questione a presentare la documentazione necessaria al fine di verificare, sulla base dei citati criteri, se possiedano le capacità adeguate alla soluzione tecnica prescelta.

Gli inviti a presentare un'offerta sono trasmessi per iscritto. A essi è allegato il capitolato d'oneri definitivo in cui sono specificati i requisiti tecnici.

A condizione che il numero dei candidati ottemperanti ai criteri di selezione fissati dall'Amministrazione aggiudicatrice, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre.

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere l'attribuzione ai partecipanti di premi e importi in denaro.

10. Il dialogo competitivo è la procedura di norma utilizzata per valutare la proposta del promotore di cui all'art. 23 e scegliere l'operatore economico al quale affidare la concessione di cui all'art. 22.

Art. 27 – Offerta di prezzo

1. Nel rispetto delle norme nazionali e delle direttive europee le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a scegliere il prezzo più basso.

2. Se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti

dall'offerente;

- l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato.

L'Amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica inoltre in modo puntuale la congruenza dei costi del lavoro e della sicurezza anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 32.

4. Quando l'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica con l'offerente, valuta con provvedimento motivato anormalmente bassa l'offerta vincitrice sceglie la seconda offerta più bassa, effettuando, se necessario, le medesime verifiche effettuate per la precedente.

Art. 28 – Offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri variabili in relazione al lavoro, fornitura o servizio da appaltare, che attengono a:

- valore tecnico;
- rendimento;
- costo di utilizzazione e/o di manutenzione;
- tempo di esecuzione;
- qualità predefinita;
- prezzo;
- altri elementi previsti dal bando di gara e ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi indicati dall'art.1, quali la sicurezza dei luoghi di lavoro, la partecipazione civica, ed i documenti speciali di cui all'art. 8 della presente legge.

2. Il bando di gara o la lettera d'invito indica tutti gli elementi prescelti, da applicarsi separatamente o congiuntamente, per la valutazione dell'offerta nell'ordine di importanza loro attribuita attraverso un peso percentuale.

3. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo.

4. In ogni caso, all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente, e comunque con un peso ponderale non inferiore ad un terzo.

5. Nel caso di licitazione privata i parametri ed i relativi pesi debbono essere definiti in modo chiaro e definitivo, senza margini discrezionali della Amministrazione successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

6. Nel caso di appalto-concorso, i parametri ed i relativi pesi debbono essere comunque definiti prima della scadenza della presentazione delle offerte. Elementi e/o parametri di tipo qualitativo per i quali risulta impossibile stabilire criteri oggettivi o matematici di valutazione in via preventiva non possono comunque avere un peso ponderale superiore al prezzo e comunque non possono pesare per più di un terzo.

7. Le modalità di definizione e calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono definite nello specifico allegato tecnico. Alla

applicazione dei criteri e della metodologie definiti nell'allegato si ricorre ogni qualvolta l'offerta non sia costituita dal solo prezzo.

Art. 29 – Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, forniture e servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso, o del concorso di progettazione o di idee, e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l'Amministrazione aggiudicatrice costituisce un'apposita commissione tecnico-consultiva, precisando caratteri, valore del parere richiesto, nonché le condizioni di incompatibilità.

2. La commissione è composta da un numero dispari di membri effettivi variabile da tre a sette, di cui uno con funzioni di presidente, e con un numero di supplenti pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute. Il presidente informa il membro supplente dello svolgimento dei lavori già avvenuti allorché vi sia necessità di sostituzione del membro effettivo che non partecipi anche ad una sola seduta; tale sostituzione è definitiva.

3. I membri sono scelti, di norma e comunque per appalti con importo superiore alla soglia europea, mediante sorteggio in distinti elenchi formati da non meno di dieci nominativi e proposti rispettivamente:

- dagli ordini o collegi professionali, tra professionisti con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali attinenti all'oggetto della gara;
- dalle facoltà universitarie interessate per materia, tra docenti universitari esperti con attinenza all'oggetto della gara;
- dalle Amministrazioni aggiudicatrici tra funzionari dipendenti, di profilo professionale attinente all'oggetto della gara.

Da ogni elenco sono sorteggiati un numero di membri che non può essere superiore di una unità rispetto a quelli estratti in ogni altro elenco.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel richiedere le designazioni ai soggetti di cui al precedente comma, assegna loro un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, provvede essa direttamente alla formazione dell'elenco.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile unico del procedimento.

6. Ai componenti di una commissione che debba ancora ultimare i suoi lavori, non possono essere affidati ulteriori incarichi dello stesso tipo.

7. Ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano i compensi che verranno definiti prima della nomina degli stessi con criteri che debbono tenere conto delle responsabilità professionali, delle condizioni di dipendenza o meno da Amministrazioni aggiudicatrici, dal tempo presunto necessario per l'espletamento delle attività.

8. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri salvo che per le attività istruttorie e preparatorie che sono delegabili a sottocommissioni o a singoli membri. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza semplice e con il quorum integrale dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

9. L'Amministrazione appaltante può ricorrere ai membri supplenti esclusivamente nel caso in cui si sia verificato un impedimento che non consenta al membro effettivo di concludere il proprio mandato.

10. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono preadottati dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte, secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico.

11. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi all'amministrazione appaltante nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo eventuali proroghe del termine accordate dall'amministrazione per comprovate ragioni, può comportare la revoca del provvedimento di nomina. Nel caso di revoca non spetta alcun compenso.

Art. 30 – Affidamento e stipula dei contratti.

1. Per ogni contratto l'Amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
- g) se del caso, le ragioni per le quali l'Amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

2. Prima della stipula del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, dovrà attestare e verificare la conformità economica e amministrativa del contratto.

3. Prima della firma del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice è altresì tenuta:

- nel caso di appalto di lavori, a nominare un Direttore dei Lavori, il quale con l'accettazione dell'incarico, attesterà la fattibilità e la congruità tecnica del contratto da affidare, prendendo formale visione del progetto e del relativo documento di validazione; nonché, quando motivato dal Responsabile unico del procedimento, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.
- nel caso di appalto di fornitura o di servizio, a nominare un Responsabile Tecnico della fornitura o del servizio, il quale, con l'accettazione dell'incarico, attesterà la congruità e fattibilità tecnica del contratto da affidare, prendendo formale visione del progetto e del relativo documento di validazione.

4. Il Responsabile unico del procedimento è tenuto alla formale registrazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Responsabile tecnico o il Direttore dei Lavori ritenessero essere contenuti nel progetto oggetto dell'affidamento.

Art. 31 – Clausole contrattuali speciali

1. Nel bando di gara e comunque nel contratto di appalto le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a definire:

a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto per cause imputabili in tutto o in parte all'appaltatore;

b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell'appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell'appaltatore;

c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all'appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della Amministrazione aggiudicatrice.

d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.

2. Sono altresì ammesse altre clausole contrattuali speciali, purché coerenti ed utili al perseguimento degli obiettivi indicati nell'art.1 della presente legge e comunque tese al rispetto dei tempi, al contenimento dei costi e a garantire la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.

3. I contratti dovranno prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli appaltatori, dei sub-appaltatori e dei sub-contraenti in genere, delle clausole sociali.

4. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'Amministrazione. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.

5. Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta Regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili per attestare la regolarità contributiva mediante un documento unico. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili.

6. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Art. 32 – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.

1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le

Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare che il prezzo offerto sia congruente con il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate continuamente.

2. Nella valutazione della anomalia delle offerte, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto. **e non essere soggetti a ribasso.**

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prevedere nel bando e comunque nel contratto, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole Edili e ai Comitati Tecnici Paritetici;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subcontratto loro affidato;
- c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente Appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile nel caso di lavori. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle OO.SS., l'Ente Appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

Art. 33 – Garanzie ed assicurazione

1. Nel caso la particolarità dell'appalto lo richieda le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, dichiarandolo già nel bando di gara, l'obbligo per l'appaltatore di stipulare ~~una polizza~~ assicurativa ~~e~~ tesa ~~a~~ a garantire rischi inerenti la qualità ~~e/o~~ la ~~fattibilità~~ ~~esecuzione~~ del lavoro, fornitura o servizio. ~~Le Amministrazioni aggiudicatrici possono altresì chiedere idonee garanzie, purché queste siano esplicite nel bando di gara e~~

purché le richieste non siano tese a discriminare fra i potenziali appaltatori

2. L'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

3. Per gli appalti di lavori l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio **o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.**

4. Per i lavori di importo superiore a **1.000.0005.000.000** Euro, l'esecutore è di norma obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Di norma il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva di lavori pubblici, nonché il geologo a cui è affidato l'incarico della relazione geologica, devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

6. Negli allegati tecnici sono definiti i contenuti e gli schemi tipo delle garanzie e assicurazioni richiamate nel presente articolo.

TITOLO IV
REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO
E DELLA ATTIVITÀ CONCESSA
(OVVERO DELLA FASE DI ESECUZIONE)

Art. 34 – Incarichi di direzione

1. Per ogni appalto aggiudicato le Amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano l'unità tecnica responsabile del controllo e/o verifica della corretta e conforme esecuzione dell'oggetto del contratto. Il dirigente dell'unità tecnica provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Amministrazione la funzione di Direttore dei Lavori, o Responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato.
2. Il Responsabile unico del procedimento provvede a formalizzare l'incarico previa verifica, in ogni caso, dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico stesso.
3. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l'Amministrazione può affidare a soggetti esterni alla Amministrazione la Direzione Lavori o la Responsabilità tecnica, su motivata richiesta del Responsabile unico del procedimento.
4. I Direttori dei lavori e responsabili tecnici sono nominati previa verifica delle competenze professionali con specifica attinenza all'oggetto specifico del contratto per il quale è chiamato a verificare la corretta e conforme esecuzione.
5. Con la formale attribuzione dell'incarico il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori o Responsabile tecnico, provvederanno ad attuare quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 30.
6. La nomina dei Direttori o Responsabili avviene tramite apposito disciplinare secondo lo schema definito negli allegati tecnici. I soggetti esterni sono compensati tenendo conto delle tariffe indicate dai rispettivi ordini professionali. I compensi per i dipendenti dell'Amministrazione non possono eccedere lo 0,4 per cento dell'importo dell'appalto e sono attribuiti con modalità definite da apposito regolamento della stessa Amministrazione.
7. Nei casi in cui la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici la Direzione Lavori sarà assunta da un geologo o congiuntamente da un geologo e da altro tecnico in possesso dei requisiti di legge; in questi casi i compensi sono quelli indicati dai rispettivi Ordini professionali. Spetta al Responsabile unico del procedimento attestare e/o motivare tale eventualità.

Art. 35 – Varianti in corso d'opera

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, o Responsabile tecnico della fornitura o servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause impreviste e imprevedibili;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale o per adeguare elaborati progettuali esecutivi riguardanti i beni culturali;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal caso il Responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'Osservatorio Regionale e segnala altresì l'esito del procedimento.

2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore **di norma** procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori, servizi e forniture eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori, servizi e forniture non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Per appalti di lavori, servizi o forniture sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'appalto ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il ~~10~~ **15** per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'appalto.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori o Responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento eccedente il 5 per cento dell'importo del contratto stipulato per l'esecuzione dell'opera, del servizio o fornitura e previa verifica della copertura della somma stanziata per l'appalto.

Art. 36 – Consegna ed avvio dell'esecuzione.

1. Al momento della consegna dei lavori o avvio delle attività di fornitura e/o servizi l'Amministrazione aggiudicatrice dovrà accertare in particolare:

- a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
- b) per tutti gli appalti di lavori, e per i servizi e le forniture quando ciò sia utile e/o possibile, la esposizione nel luogo di lavoro in modo visibile di un cartello con le informazioni prescritte nello specifico allegato tecnico di questa legge;
- c) la nomina del responsabile della sicurezza dell'Amministrazione aggiudicatrice nei casi previsti dalle norme vigenti;

d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore;

2. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fermi restando i requisiti professionali che deve possedere a norma di legge ed il rispetto delle procedure della presente legge, può essere affidato ad un soggetto esterno all'Amministrazione. I soggetti esterni sono compensati tenendo conto delle tariffe dei rispettivi ordini professionali. I dipendenti sono compensati con modalità definite con regolamento della stessa Amministrazione e sono ricompresi nella somma prevista per le attività di direzione di cui all'art. 34.

3. La nomina di coordinatore della sicurezza avviene tramite apposito disciplinare secondo lo schema definito negli allegati tecnici.

Art. 37 – Sub-contratti e sub-appalti

1. Ai fini della presente legge sono “sub-contratti” tutti i contratti di lavori, servizi o forniture che l'appaltatore stipula con altri operatori economici per l'esecuzione dell'appalto pubblico del quale è esecutore e responsabile nei confronti di una amministrazione aggiudicatrice.

2. Ai fini della presente legge sono “sub-appalti” tutti i sub-contratti definiti come tali dalle norme nazionali con particolare riferimento a quelle per la lotta contro la criminalità organizzata.

3. Per gli appalti di lavori i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 18 della legge dello Stato n. 55/90, e successive modificazioni, e dalle norme del sistema unico di qualificazione, definite con il D.P.R. 34/2000.

4. Per gli appalti di servizi e forniture l'Amministrazione è tenuta, nel bando di gara, a specificare quali sono i sub-contratti da intendersi come sub-appalti e le modalità con le quali possono essere autorizzati. Con esplicita previsione nel bando l'Amministrazione può autorizzare il sub-appalto fino ad un massimo del 50% dell'importo dell'appalto.

5. Nel bando di gara l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'operatore economico principale e non solleva l'appaltatore dall'obbligo di richiedere specifica autorizzazione prima dell'affidamento del sub-appalto.

6. È fatto obbligo a tutti gli appaltatori nell'esecuzione di un appalto pubblico di comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto, la data della sottoscrizione e le date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.

7. È fatto obbligo al Direttore dei Lavori o al Responsabile Tecnico di verificare che quanto previsto al comma precedente sia effettivamente e puntualmente adempiuto.

8. Nei contratti l'obbligo di cui ai commi 7 e 8 è esplicitamente richiamato prevedendo specifiche sanzioni in caso di non rispetto.

9. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica condizione professionale non può comunque essere sub-appaltato.

Art. 38 – Compiti e scelta del collaudatore

1. Il collaudo finale riguarda ~~no~~ interamente o parzialmente un'opera, un servizio o una fornitura, ~~e debbono~~ **deve** tenere conto dei collaudi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti ed essere programmato in fase di progettazione. Nel contratto sono definiti i tempi e le modalità di effettuazione del collaudo finale, **che deve comunque essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi e forniture. Nel caso di lavori, servizi e forniture di particolare complessità il suddetto termine è esteso a 12 mesi-**

2. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza del lavoro, fornitura o servizio, alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale-economico perseguito dall'Amministrazione.

3. Le modalità di effettuazione del collaudo, quando richiesto, e la nomina del collaudatore debbono essere definite prima dell'avvio delle attività previste dal contratto di appalto.

4. Nel caso sia previsto il collaudo questo può essere affidato a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice, con adeguata professionalità, ad esclusione dei casi in cui:

- a) abbiano preso comunque parte alla progettazione, alla direzione dei lavori o alla direzione tecnica della fornitura o del servizio;
- b) siano amministratori, dipendenti, collaboratori di società o altre Amministrazioni aggiudicatrici cui appartiene chi ha firmato il progetto o sia stato incaricato come Direttore lavori o Responsabile tecnico;
- c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali od economici con operatori che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione del lavoro, fornitura o servizio da collaudare.

In tutti i casi non può essere affidato a soggetti, interni o esterni, che:

- d) abbiano in corso di assolvimento due incarichi di collaudo di lavori, forniture o servizi pubblici.

7. L'insussistenza di ragioni di incompatibilità di cui al comma precedente deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati.

8. Nel caso di opere complesse possono essere nominati più collaudatori in numero comunque non superiore a tre. La nomina di più collaudatori deve essere debitamente motivata e deve avvenire attraverso l'identificazione dei compiti attribuiti a ciascuno di essi, che dovrà esplicitamente risultare anche nella relazione di collaudo.

9. Qualora i requisiti di progetto siano espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera specificati nel capitolato.

10. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza dell'atto formale di approvazione.

11. I collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, incaricati nei modi previsti dalla presente legge, sono compensati tenendo conto delle tariffe indicate dagli ordini professionali. L'Amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel disciplinare di incarico modi, tempi ed oneri

per l'espletamento dell'incarico a carico del collaudatore, dell'appaltatore e della stazione appaltante.

12. I collaudatori dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici sono compensati tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall'incarico affidato e del tempo impegnato per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel disciplinare di incarico modi, tempi ed oneri per l'espletamento dell'incarico a carico del collaudatore, dell'appaltatore e della stazione appaltante. I compensi di cui sopra non possono eccedere lo 0,2 per cento dell'importo dell'appalto e sono attribuiti con modalità definite da apposito regolamento della stessa Amministrazione.

Art. 39 – Collaudi in corso d'esecuzione

1. I collaudi in corso d'esecuzione si riferiscono a lavori, forniture o servizi, di notevole rilevanza che richiedano verifiche in corso d'esecuzione o a parti che non possano essere utilmente sottoposte a solo collaudo finale.

2. I collaudi in corso d'esecuzione debbono essere definiti, nei modi e tempi di esecuzione, nel progetto esecutivo, e vanno debitamente motivati.

3. I collaudi in corso d'esecuzione non previsti possono essere richiesti dal Direttore dei Lavori o Responsabile Tecnico al collaudatore già nominato, previa definizione dei modi, tempi e costi del collaudo, in accordo con il Responsabile unico del procedimento.

Art. 40 – Attività non soggette a collaudo

1. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 EURO, servizi e forniture sino a 40.000 EURO, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori o Responsabile Tecnico. Per i lavori di importo superiore a 500.000 EURO ed inferiori a 1.000.000 di EURO, servizi e forniture superiori a 40.000 EURO ed inferiori a 100.000 EURO, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione su motivato parere del Responsabile unico del procedimento prima dell'affidamento del contratto.

Il certificato di collaudo è emesso per i lavori superiori l'importo di 1.000.000 di EURO e servizi e forniture superiori a 100.000 EURO.

2. Per i casi di cui ai precedenti commi la procedura del certificato di collaudo è in ogni caso obbligatoria ove venga fatta esplicita richiesta dall'appaltatore il quale si farà carico dei relativi oneri. In questo caso il collaudatore dovrà comunque essere nelle condizioni di cui all'art. 38 e scelto o gradito all'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli appalti con oggetti contrattuali che presentano caratteri di complessità tecnologica così come definiti all'art. 11 della presente legge.

Art. 41 – Contenzioso

1. ~~Nei contratti di affidamento di appalti o concessioni~~ Negli atti di gara le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad **inserire indicare** specifiche e puntuali previsioni per la soluzione di eventuali contenziosi con l'appaltatore o il concessionario.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
PER LA TRASPARENZA E QUALIFICAZIONE
DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 42 – Organizzazione della Regione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta Regionale organizza e rende operative le seguenti funzioni:
 - a) il Comitato dei Garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni, in breve definito Comitato dei Garanti;
 - b) il Servizio regionale per gli appalti e le concessioni, in breve definito Servizio regionale;
 - c) l'Osservatorio regionale per gli appalti e le concessioni, in breve definito Osservatorio regionale;
 - d) l'Archivio regionale tecnico degli appalti e delle concessioni, in breve definito Archivio regionale.
2. La Regione pubblica ogni anno un Rapporto Annuale sugli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall'Osservatorio regionale nonché le attività significative del Comitato dei Garanti, del Servizio e dell'Archivio regionale.
3. La Regione è impegnata ad una verifica periodica dello stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui al comma 1.
4. La verifica periodica, quando effettuata, viene pubblicata nel Rapporto Annuale degli appalti pubblici e presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali interessate anche al fine di migliorare e qualificare l'attività delle Amministrazioni aggiudicatrici.
5. La Regione è impegnata ad armonizzare le proprie norme con quelle delle altre regioni, dello Stato e dell'Unione Europea .

Art. 43 – Comitato dei Garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e concessioni pubbliche

1. E' istituito il Comitato dei Garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e concessioni pubbliche.
2. Il Comitato è composto da tre membri di riconosciuta professionalità, indipendenza e rettitudine morale, scelti fra personalità di riconosciuta competenza.
3. I componenti sono nominati in base alla procedura seguente:
 - a) Il Presidente del Consiglio Regionale dà notizia, mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e con altra forma di pubblicità ritenuta necessaria dell'avvio della procedura della nomina del Comitato con invito alla presentazione, entro 30 giorni, della richiesta di candidatura. La domanda è corredata dal curriculum e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali indicati nell'avviso. Le candidature possono essere sottoscritte o presentate da associazioni degli operatori interessati agli appalti pubblici.

b) Il Consiglio Regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande, la quale accertato d'ufficio il possesso di tutti i requisiti richiesti, con deliberazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri incaricati, forma, sulla base delle professionalità possedute dai candidati, tre elenchi composti da non meno di cinque nominativi e rispettivamente per l'area delle discipline giuridiche, per l'area delle discipline economiche e per l'area delle discipline tecnico-ingegneristiche.

c) Il Presidente del Consiglio Regionale provvede a sorteggiare, in seduta pubblica, un componente da ciascuno degli elenchi previsti dalla lettera b). Della data e dell'ora della seduta pubblica è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione con almeno 10 giorni di anticipo. L'esito del sorteggio è comunicato al Presidente della Giunta Regionale.

4. I componenti il Comitato durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Ciascuno di essi presiede il Comitato a turno per un anno, cominciando dal più anziano per età. Possono essere prorogati in carica con atto motivato fino alla nomina dei successori, per non oltre sei mesi. Non possono esercitare, a pena di decadenza, attività libero professionale o di consulenza, non possono essere amministratori di enti o di società. Ad essi spettano i compensi e le indennità previste per i consiglieri regionali in carica.

5. Nel caso siano dipendenti di enti o società pubbliche, private o miste, prima della assunzione della carica debbono comprovare la sospensione o la interruzione del loro rapporto di dipendenza. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del loro mandato.

6. Nel caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi causa, di un componente il Comitato nel corso del mandato, il Presidente del Consiglio Regionale provvede, con le modalità previste al comma 3, a sorteggiare, dal corrispondente elenco, un nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

7. Il Comitato dei Garanti vigila sulla corretta applicazione della presente legge avvalendosi del Servizio regionale, dell'Osservatorio e dell'Archivio regionale istituiti a norma della presente legge.

8. Il Comitato può promuovere indagini conoscitive nei settori in cui le informazioni acquisite facciano presumere l'esistenza di irregolarità, disfunzioni o cattivo funzionamento delle norme.

9. Il Comitato informa la Giunta ed il Consiglio Regionale dell'esito delle proprie indagini e raccomanda ad essi l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 44 – Il Servizio regionale appalti e concessioni

1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio regionale e nomina il relativo responsabile.

2. Il Servizio regionale svolge tutte le attività espressamente richiamate nella presente legge ed è responsabile del funzionamento dell'Osservatorio regionale.

Art. 45 – Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni

1. E' istituito presso il Servizio regionale, l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e le concessioni.
2. Nell'ambito del territorio della Regione il solo Osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle Amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti.
3. L'Osservatorio regionale ha il compito di rapportarsi con tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, per finalizzare, elaborare coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte.
4. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
5. L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
6. L'Osservatorio regionale rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni.
7. Nell'Osservatorio regionale ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, le cui relazioni sono definite da uno specifico protocollo d'intesa stipulato fra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge.
8. L'Osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:
 - fornisce informazioni alla Giunta Regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica delle Regione;
 - determina ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei soggetti obbligati;
 - assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le disposizioni vigenti;
 - cura la pubblicazione informatica delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alla dinamica dei prezzi e alle problematiche procedurali presentatesi;
 - elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise con i soggetti obbligati;
 - promuove la realizzazione di software applicativi volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici.

Art. 46 – Raccolta, accesso e diffusione delle informazioni

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi appalti pubblici sul territorio della Regione, sono tenuti ad inviare all'Osservatorio regionale le informazioni ed i dati richiesti secondo modalità stabilite dalla presente legge e nel relativo allegato tecnico.

2. Tutti gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con l'invio delle comunicazione di cui alla presente legge.

3. Le Amministrazioni inadempienti, vengono segnalate in apposito elenco pubblicato in modo evidente sul sito informatico dell'Osservatorio regionale e ivi mantenute fino al momento che l'adempimento viene ottemperato. La presenza nell'elenco degli inadempienti può essere motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti o provvedimenti deliberati dalla Giunta Regionale a favore delle stesse Amministrazioni inadempienti.

4. L'Osservatorio regionale rende disponibile sul sito informatico tutte le informazioni raccolte, o elaborazioni che non pregiudichino la funzionalità e la riservatezza dei dati, favorendo l'accesso di operatori e associazioni, previa registrazione.

5. L'Osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 47 – Rapporti con le Autorità nazionali

1. La Regione assicura la collaborazione alle Autorità e Organismi nazionali inerenti il settore degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori.

2. La collaborazione è garantita tramite l'Osservatorio regionale per tutti gli appalti pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

3. L'Osservatorio regionale garantisce alle Autorità ed agli Organismi nazionali l'unicità dei rapporti con le Amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le Autorità e gli Organismi nazionali provvedono ad acquisire dati e/o informazioni sull'attività delle singole Amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio regionale e, nel caso in cui suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra le Autorità e/o Organismi nazionale e le strutture regionali sono regolati tramite apposito atto convenzionale.

Art. 48 – Archivio regionale tecnico

1. E' istituito, presso il Servizio regionale, l'Archivio regionale tecnico degli appalti e delle concessioni.

2. L'Archivio regionale raccoglie e pubblica su base informatica i progetti ed i documenti tecnici della Regione, nonché quelli delle Amministrazioni tenute a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi agli appalti pubblici e le concessioni.

3. L'Archivio regionale promuove la conoscenza e la diffusione delle esperienze più rappresentative e di qualità dei progetti e documenti tecnici archiviati anche virtualmente.

4. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'Archivio regionale il rispetto e la tutela dell'attività professionale.

5. Il relativo allegato tecnico determina l'articolazione e il funzionamento dell'Archivio regionale, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

Art. 49 – Elaborazione e diffusione di indirizzi per la trasparenza e la qualificazione.

1. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori, anche con specifiche forme di incentivi, operanti nel ciclo dell'appalto per lo svolgimento di attività relative a:

- progettazione;
- responsabile unico del procedimento;
- responsabili della sicurezza;
- direzione dei lavori;
- responsabili tecnici delle forniture e servizi;
- collaudazione.

In qualsiasi modo vengono svolte, internamente o affidate all'esterno, la qualificazione delle attività richiamate sono considerate fondamentali per la gestione efficace del ciclo dell'appalto.

2. Il Servizio Regionale è tenuto a promuovere attività di studio e aggiornamento in merito, in collaborazione con gli ordini professionali anche al fine di proporre alla Giunta Regionale programmi e incentivi specifici.

Art. 50 – Cooperazione fra Amministrazioni aggiudicatrici

1. La Regione favorisce forme di associazione e cooperazione fra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

2. Le forme di associazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.

3. Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto della Giunta Regionale e sono ispirate all'individuazione di forme di particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti gestiti da strutture comuni e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo per la costituzione di strutture tecniche comuni tra gli Enti.

Art. 51 – Controlli e attività del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è tenuto, annualmente, a definire, per ogni fase del ciclo dell'appalto, un campione significativo di attività da sottoporre a controllo, anche su richiesta di eventuali e motivate segnalazioni da parte di associazioni di operatori pubblici o privati, ordini professionali, organizzazioni sindacali.
2. La Giunta e il Consiglio Regionale per il tramite dei rispettivi Presidenti possono investire il Comitato dei Garanti al fine della richiesta di specifici pareri sulla applicazione della legge o per la verifica della sua corretta applicazione in specifici appalti.
3. Per l'attuazione dei controlli il Comitato si avvale del Servizio regionale che provvede attraverso propri funzionari con specifica professionalità.
4. Gli incaricati di cui al comma precedente acquisiscono dal Responsabile unico del procedimento, dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Tecnico e dal collaudatore tutta la documentazione necessaria.
5. Di tali accertamenti è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Comitato dei Garanti ed eventualmente alle autorità interessate nel caso di irregolarità.
6. Delle precedenti attività il Comitato dei Garanti ne riferisce nel Rapporto Annuale sugli appalti pubblici, segnalando eventuali disfunzioni e proponendo provvedimenti migliorativi.
7. Al fine di evitare l'avvio di contenzioso, le Amministrazioni aggiudicatrici e l'appaltatore possono, purché con decisione concorde, chiedere al Comitato dei Garanti pareri in merito a possibili motivi di contenzioso derivanti da una non concorde interpretazione delle norme di legge. Con tale richiesta si impegnano a dare attuazione alla eventuale risposta risolutiva del Comitato.

Art. 52 – Elaborazione ed aggiornamento degli allegati tecnici

1. Gli allegati tecnici della presente legge hanno natura regolamentare e sono approvati ed aggiornati con deliberazione di Giunta Regionale.
2. L'aggiornamento ed il miglioramento continuo degli allegati tecnici è curato dal Servizio regionale avendo cura di coordinare tale attività con Organismi nazionali competenti ed impegnati a rendere omogenee le norme tecniche in materia in tutte le Regioni con quelle di omologhi organismi europei.
3. Il Servizio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche e le linee guida per gli allegati tecnici, elaborati dalle Regioni con Itaca e l'Ente Nazionale di Unificazione UNI, proposte e approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

TITOLO VI
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E QUALIFICAZIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
E DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEL CICLO DELL'APPALTO.

Art. 53 – Certificazioni amministrative ed accertamenti d'ufficio

1. Tutte le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle indicate all'articolo 3, possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere integrazioni alle dichiarazioni sostitutive già rese, solamente mediante richiesta di ulteriori dichiarazioni sostitutive.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, la stazione appaltante, , provvede alla tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria e all'Osservatorio regionale e, secondo le circostanze:

a) alla revoca di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;

b) all'avvio delle eventuali azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.

5. Qualora la revoca indicata al comma precedente riguardi un provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante provvede ad affidare il contratto al primo concorrente idoneo che segue nella graduatoria, se ciò è compatibile con gli impegni di spesa precedentemente assunti.

6. Solo in casi particolari, debitamente motivati dal Responsabile unico del procedimento, l'Amministrazione può sospendere, anziché revocare, i provvedimenti già adottati in favore del dichiarante. La sospensione del provvedimento cessa di avere efficacia se entro 60 giorni la stazione appaltante non comunica all'interessato le proprie determinazioni; in tal caso la stazione appaltante è tenuta a concludere il procedimento entro i successivi 30 giorni.

Art. 54 – Verifica delle certificazioni

1. Prima di adottare il provvedimento conclusivo, il Responsabile unico del procedimento acquisisce d'ufficio tutte le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive del soggetto a cui deve essere affidato il contratto di appalto o di concessione.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'interessato solamente documenti dimostrativi di quanto autodichiarato che non siano rilasciati da pubbliche amministrazioni.

3. E' in facoltà della Amministrazione aggiudicatrice, fino a 2 mesi dopo

la conclusione del procedimento, estendere gli accertamenti di cui al comma 1 anche ad altri offerenti, nel numero che riterrà opportuno e nei modi definiti dal presente articolo.

Art. 55 – Disposizioni per la semplificazione delle istanze

1. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi dei procedimenti contrattuali, l'Amministrazione aggiudicatrice può mettere a disposizione degli stessi i moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi.
2. I moduli di cui al comma precedente contengono l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che i candidati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.
3. I requisiti, gli stati, i fatti e le qualità richieste nei moduli di cui ai commi precedenti sono differenziati in funzione del valore economico e dell'oggetto del contratto da affidare. In ogni caso i requisiti, gli stati, i fatti e le qualità richieste devono consentire un confronto a condizioni di parità tra i soggetti interessati.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice può selezionare i soggetti che possono partecipare al procedimento di scelta del contraente sulla base di indici e criteri, ricavabili dalle informazioni dichiarate nei moduli di cui ai commi precedenti, preventivamente definiti e coerenti con le norme europee e nazionali di riferimento.
5. Le caratteristiche essenziali e gli schemi dei moduli di cui ai commi precedenti sono definiti nello specifico allegato tecnico.

Art. 56 – Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa dei soggetti di cui all'art. 3. ed emana disposizioni finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.
2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.
3. La Giunta Regionale è tenuta, avvalendosi del Servizio regionale, ad elaborare indirizzi e direttive per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di lavori, forniture e servizi pubblici. Inoltre promuove ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure e modalità per richiedere l'attestazione di qualità delle procedure di appalto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943.
4. Nei casi in cui l'Amministrazione aggiudicatrice sia organizzata con un sistema qualità per la gestione degli appalti pubblici certificato, o abbia procedure attestata, la stessa è esclusa dai controlli previsti nella presente legge.
5. Al fine di favorire la piena attuazione delle disposizioni della presente

legge la Giunta Regionale istituisce forme di incentivazione, anche economiche, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, definendo modi e forme di sostegno anche economico per la promozione dei sistemi qualità sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti degli stessi che verranno selezionati e trasmessi annualmente dal Servizio regionale.

Art. 57 – Programmi, incentivi e norme per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente.

1. La Regione è impegnata a promuovere l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità dell'ambiente dettando anche indirizzi alle Amministrazioni aggiudicatrici rivolti a sollecitare una attenzione fondamentale dei riflessi sulla sicurezza e sull'ambiente in tutte le attività realizzate nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto.
2. La Giunta Regionale è impegnata a definire programmi per sollecitare, anche con specifici incentivi, gli operatori economici e le organizzazioni dei lavoratori alla promozione della sicurezza e tutela dell'ambiente anche attraverso specifici protocolli.

Art. 58 – Promozione della partecipazione civica.

1. La Regione è impegnata a promuovere con specifici programmi e forme di incentivazione, la partecipazione dei cittadini nelle diverse fasi del ciclo degli appalti che hanno ad oggetto lo svolgimento di servizi con forte impatto sui cittadini in quanto utenti delle attività appaltate.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, nella gestione di contratti di appalto o concessione con oggetto attività con forte impatto sui cittadini, a promuovere la partecipazione o il coinvolgimento degli stessi nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto secondo quanto indicato nello specifico allegato tecnico.
3. La Regione promuove, tramite il Servizio regionale, attività di sperimentazione della partecipazione civica agli appalti pubblici anche attraverso protocolli con le associazioni di utenti, di consumatori, e di cooperative sociali e di servizi.

Art. 59 – Trasparenza e accelerazione delle procedure.

1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale è impegnata a promuovere e favorire l'uso di strumenti elettronici nella gestione delle procedure d'appalto.
2. Per le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a prevedere anche la presentazione per via elettronica.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono invitate, con esplicita previsione nei bandi di gara, a prevedere l'invio ed il ricevimento di documenti per via elettronica purchè le stesse previsioni non producano discriminazioni e garantiscano la riservatezza o la segretezza dei documenti quando prevista o necessaria.
4. La Regione è impegnata ad aggiornare con continuità l'allegato tecnico sull'uso dei mezzi elettronici negli appalti pubblici.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i seguenti capitoli di spesa:

- per gli artt. con
- per gli artt. con
- per gli artt. con

Art. 61 – Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi o articoli di leggi regionali:

- Legge
- Legge
- Art.;
- Art.;

3. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro lo stesso periodo la Giunta regionale approva gli allegati tecnici richiamati.

ALLEGATI TECNICI

01/01/P.I. – Definizioni

Specifiche tecniche delle definizioni contenute nella legge.

01/02/P.I. – Applicazione

Specifiche tecniche degli ambiti di applicazione della legge per le amministrazioni aggiudicatrici.

02/01/P.I. – Programmazione

Linee guida per la programmazione degli appalti e schemi per i piani triennali e gli elenchi annuali.

02/02/P. – Progettazione

Definizione e specifiche tecniche dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, servizi e forniture.

02/03/P. – Capitolato generale

Definizione e requisiti essenziali del capitolato generale di appalto per lavori, servizi e forniture.

02/04/P.I. – Documenti speciali

Requisiti minimi per l'elaborazione dei documenti relativi allo studio di compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale di materiali e fonti energetiche non rinnovabili.

02/05/P.I. – Documenti speciali

Requisiti minimi per l'elaborazione dei documenti relativi allo studio di compatibilità e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica.

02/06/P. – Validazione

Requisiti minimi del verbale di validazione e del soggetto incaricato della validazione.

03/01/P. – Concorsi di progettazione

Linee guida per la promozione e gestione dei concorsi di idee e di progettazione.

03/02/P. – Albi speciali

Requisiti essenziali per la definizione e gestione di albi speciali di operatori economici.

03/03/P. – Concessione

Requisiti essenziali del contratto di concessione.

03/04/P. – Promotore

Requisiti del promotore e contenuti minimi della proposta del promotore.

03/05/P. – Offerta

Modalità di definizione e calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

03/06/P. – Parametri ambientali

Linee guida per la determinazione dei parametri ambientali nel calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'allegato 03/04.

03/07/P. I. – Garanzie fideiussorie

Schemi tipo per le garanzie fideiussorie.

03/08/P. I. – Coperture assicurative

Schemi tipo per le coperture assicurative.

04/01/P. – Cartelli

Caratteristiche e contenuti minimi dei cartelli nei luoghi di lavoro.

04/02/P. – Sub-contratti

Schema per la trasmissione al committente, da parte dell'appaltatore, delle informazioni relative ai sub-contratti.

05/01/P. – Sistema informativo

Modalità e schemi per la trasmissione delle informazioni all'Osservatorio Regionale degli Appalti.

05/02/P. – Disciplinari

Contenuti e requisiti essenziali dei disciplinari di incarico del Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista, del Geologo, del Direttore Lavori, del Responsabile Tecnico, dei Coordinatori della Sicurezza e del Collaudatore.

05/03/P.I. – Archivio regionale

Articolazione e funzionamento dell'Archivio tecnico regionale.

06/01/P.I. – Regolamento dell'Amministrazione Aggiudicatrice (vari)

Contenuti e requisiti essenziali del "Regolamento per la gestione degli appalti" della Amministrazione Aggiudicatrice con particolare riferimento alla qualificazione del personale interno e la erogazione di premi e/o corrispettivi per le attività connesse con la gestione del ciclo dell'appalto. (art.4/art.5/art.8/art.9/art.34/art.38)

06/02/I. – Schede di qualificazione

Contenuti e schemi della modulistica per l'autocertificazione della qualificazione e la valutazione degli operatori economici.

06/03/I. – Sistemi qualità

Linee guida per la applicazione dei sistemi qualità alle pubbliche amministrazioni nella gestione degli appalti pubblici.

06/04/I. – Partecipazione civica

Linee guida per la promozione della partecipazione civica nella gestione del ciclo dell'appalto con forte impatto sull'utenza di servizi pubblici o di pubblica utilità. (art. 59)

06/05/I. – Procedure elettroniche

Specifiche tecniche e linee guida per l'uso di mezzi elettronici negli appalti pubblici.